



Roma,

Protocollo:

**COMUNICATO UFFICIALE N. 168**  
**Stagione Sportiva 2013/2014**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n.4 del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2013/2014.

**PUBBLICATO IN ROMA L'8 APRILE 2014**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

PRESIDENTE  
(Carlo Tavecchio)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Comunicato Ufficiale n. 4 stagione sportiva 2013/2014

Riunione del 29 marzo 2014

Si dà atto che il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, istituito dalla Presidenza Federale a norma dell'art. 4 comma 5 della Legge 91 del marzo 1981, di cui al Comunicato Ufficiale n. 8/A, pubblicato il 14 settembre 1981, riunitosi a Roma, presso la sede Federale , e così composto

Presidente -

Avv. Tito Lucrezio MILELLA

Rappresentanti delle Società -

Dott.Ivano CORRADA  
Dott.Cesare DOBICI  
Dott. Mario ROSSINI

Rappresentanti degli Allenatori -

Cav.Domenico CARRETTA  
Sig. Sergio FINCATTI  
Sig.Vittorio RUSSIANO  
Sig.Sebastiani SCARFATO

Segretario -

Dott. Luigi NERI

pag. 2)

ha assunto le seguenti decisioni:

1)Recl.n. 28/23	Daniele SIMEONI / IMOLESE Calcio	ssd a rl	Accolto+rinvio a Procura
2)Recl.n. 68/23	Tommaso VOLPI / USD PRO CAVESE		Accolto +rinvio a Procura
3)Recl.n.113/23	Pietro Paolo NAITANA / SSD NIKEYON	Parz.	Accolto+rinvio a Procura
4)Recl.n.144/23	Maurizio MACCHIONI / asd Terme MONTECATINI		CESS.MAT.CONT.
5)Recl.n.151/23	Roberto SORRENTINO / VIGEVANO C.	Parz.	Accolto+rinvio a Procura
6)Recl.n.155/23	Andrea LAURENZI / SSD SANGIUSTINESE		RESPINTO
7)Recl.n.158/23	Maurizio ZOPPO / GSD PIANOSCARANO	Parz.	Accolto+rinvio a Procura
8)Recl.n.159/23	Maurizio BERGAMINI / US COMACCHIO LIDI		Accolto+rinvio a Procura
9)Recl.n.160/23	Domenico PRANTERA / SS TORRETTA		ACCOLTO
10)Recl.n.161/23	Piero GRANATA / asd CERTOSA MARCIGNAGO		RESPINTO
11)Recl.n.162/23	Mario MINUT / asd UNIONE Calcio 3 Stelle	Parz.	Accolto+rinvio a Procura
12)Recl.n.163/23	Renato GRECO / NFC ORLANDINA ASD		PARZ.ACCOLTO
13)Recl.n.164/23	Salvatore MICELI / ACD CITTA' di AMANTEA		ACCOLTO
14)Recl.n.166/23	Principio CAPRIOLI / CS VULTUR		ACCOLTO
15)Recl.n.168/23	Salvatore GIUFFRIDA / ACRD ACICATENA		PARZ.ACCOLTO
16)Recl.n.169/23	Andrea Mario MIGLIORE / apd PAULLESE Calcio		PARZ.ACCOLTO
17)Recl.n.170/23	Gian Piero COLCELLI / Pol.BADIA AGNANO asd		ACCOLTO
18)Recl.n.171/23	Antonio CORRADINO / asd BOJANO Calcio		PARZ.ACCOLTO
19)Recl.n.172/23	Egidio PIROZZI / ASD SARNESE 1926		ACCOLTO
20)Recl.n.173/23	Pierfrancesco ULIVI / asd VIRIBUS UNITIS srl		PARZ.ACCOLTO
21)Recl.n.174/23	Pasquale DI PASQUA / MADONNA di Campagna		ACCOLTO
22)Recl.n.175/23	Rocco CALDARONI / ACD ANITRELLA		ACCOLTO
23)Recl.n.176/23	Francesco DE VIVO / as IPPOGRIFO Sarno asd		PARZ.ACCOLTO
24)Recl.n.177/23	Luigi CARIDI / ASD BIANCO CALCIO	Accolto+rinvio a Procura	x all.
25)Recl.n.178/23	Mario FREZZATO / as D.CHIAMPOARSO	Accolto+rinvio a Procura	x all.
26)Recl.n.180/23	Luigi CAROSELLA / asd BOJANO Calcio		PARZ.ACCOLTO
27)Recl.n.181/23	Cosimo Damiano TORRACO / asd BOJANO Calcio		PARZ.ACCOLTO
28)Recl.n.182/23	Santi BELLIN VIA / USD SCALEA		CESS.MAT.CONT.
29)Recl.n.183/23	Luca Fabio AQUILANTE / usd 1913 SEREGNO C.		CESS.MAT.CONT.
30)Recl.n.184/23	Andrea BENEDETTI / ssd rl RICCIONE C. 1929		ACCOLTO
31)Recl.n.185/23	Roberto OSIMANI / ASD CIVITANOVA		CESS.MAT.CONT.
32)Recl.n.186/23	Luigi CAROSELLA / ASD VIRTUS CUPELLO		INAMMISSIBILE
33)Recl.n.188/23	Marco SCHENARDI / ssd Sporting TERNI srl		ACCOLTO
34)Recl.n.189/23	Paolo DI LENA / asd TERMOLI CALCIO 1920		CESS.MAT.CONT.
35)Recl.n.190/23	Sergio BRESCIA / usd 1913 SEREGNO C. srl		CESS.MAT.CONT.
36)Recl.n.191/23	Luigi COLAGIORGIO / asd A.TOMA MAGLIE		ACCOLTO

Roma,29 marzo 2014

IL PRESIDENTE  
( Avv. Tito Lucrezio MILELLA )

( 28/23 )

ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI

In data 16 luglio 2012 l'allenatore professionista di seconda categoria Daniele Simeoni, rappresentato ufficialmente ad assisterlo e difenderlo dall'Avv. Enrico Crocetti Bernardi in virtù di espresso mandato, inoltra vertenza economica a questo Collegio Arbitrale contro la società Imolese Calcio 1919, partecipante al campionato di Eccellenza del C.R. Emilia Romagna, affinché gli venga riconosciuta la somma di €.13.800,00 a saldo di quanto pattuito nell'accordo economico stipulato con la medesima in data 1 luglio 2011 e depositato presso il competente Comitato Regionale Emilia Romagna il 23 aprile 2012, oltre gli interessi di mora ed il danno causato dalla svalutazione monetaria.

Nel contratto sottoscritto dalle parti, presentato in allegato alla vertenza, si conviene che la società, nell'assumere l'allenatore Daniele Simeoni quale tecnico responsabile di tutte le squadre della medesima, si impegna a riconoscergli la somma di € 23.000,00 a titolo di compenso globale annuo.

Di tale cifra il reclamante dichiara di aver percepito solamente alcuni acconti e precisamente:

€.2.300,00 in data 22 settembre 2011, €.750,00 in data 28 ottobre 2011, €.3.850,00 in data 20 dicembre 2011 ed €.2.300,00 in data 5 marzo 2012 per un totale complessivo di €.9.200,00.

Con raccomandata del 15 maggio 2012 il tecnico, tramite l'Avv. Crocetti, faceva richiesta alla società Imolese Calcio 1919, a saldo delle sue spettanze maturate, la somma di €.13.800,00 cosa non ottenuta.

Chiede infine, se il Collegio lo riterrà opportuno, di essere ascoltato personalmente assieme al suo legale per una udienza di discussione del caso.

Al ricorso, oltre la ricevuta della raccomandata attestante l'invio della presente vertenza alla controparte, viene allegata copia del contratto economico stipulato con la Imolese Calcio 1919 e copia della raccomandata inviata dall'Avv. Crocetti alla medesima con richiesta di saldo.

Con raccomandata del 22 ottobre 2012 il Segretario del Collegio invita la società Imolese Calcio 1919 a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Simeoni ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni.

La società convenuta, a firma del proprio rappresentante legale Avv. Lorenza Ortolani, con nota del 2 novembre 2012 scrive al Collegio Arbitrale le proprie controdeduzioni.

Pur confermando l'esistenza del contratto economico stipulato con il signor Daniele Simeoni, ne contesta la data di sottoscrizione riportata in calce al medesimo.

Dichiara infatti che nell'accordo sottoscritto dalle parti l'incarico di tecnico responsabile di tutte le squadre della società Imolese Calcio 1919 era stato conferito all'allenatore Simeoni dalla data del 1 luglio 2011 fino al 30 giugno 2012 e che invece nel documento contrattuale trasmesso dal medesimo viene riportata in calce quella del 23 aprile 2012, data errata e non veritiera e non conforme alla reale data di redazione dell'atto.

Continua poi il suo scritto facendo presente che:

- nel mese di dicembre 2011 il signor Simeoni interrompeva l'incarico precedentemente assunto cessando così ogni rapporto di prestazione, rapporto già in precedenza viziato da inadempimenti dello stesso per negligenza, imperizia ed omissioni;

- il signor Simeoni pur investito di incarico di tecnico responsabile di tutte le squadre ha seguito nel periodo luglio-dicembre 2011 esclusivamente la prima squadra militante nel campionato di Eccellenza, trascurando il Settore Giovanile, e anche tale prestazione in favore della prima squadra è stata resa in via parziale avendo il tecnico abbandonato il proprio incarico senza spiegazione alcuna;

- risulta che il signor Simeoni interrotto l'incarico con la Imolese Calcio 1919 abbia svolto prestazioni professionali per altre società concorrenti.

Per quanto sopra esposto nessun addebito può essere attribuito alla Imolese Calcio 1919 poiché, come dichiarato dallo stesso reclamante tramite il suo avvocato nella missiva del 15 maggio 2012 inviata alla società, lo stesso Simeoni conferma di aver ricevuto la somma di €9.200,00 e che tale importo pare addirittura sproporzionato e corrisposto in eccesso in base alla prestazione da lui fornita.

Si chiede pertanto che questo Collegio Arbitrale voglia rigettare il ricorso del signor Simeoni in quanto infondato ed in via riconvenzionale condannare il medesimo al risarcimento in favore della società resistente per il danno di inadempienza contrattuale.

In via istruttoria vengono anche indicati alcuni tesserati per la società informati sui fatti.

In allegato vengono prodotti:

- copia del contratto riportante la stessa data di quello presentato dal Simeoni
- copia della raccomandata dell'Avv. Crocetti datata 15 maggio 2012
- copia della missiva dell'Avv. Cenni, altro legale nominato dalla società, in risposta allo scritto del 15 maggio 2012 dove vengono esposte le ragioni riportate oggi nelle controdeduzioni dall'Avv. Ortolani, con l'auspicio di un riscontro diretto per un'eventuale bonaria definizione della vicenda
- copia della vertenza
- "prospetto stipendi" con riportate cifre e date degli acconti versati al Simeoni dalla Imolese Calcio 1919 e controfirmati dal tecnico
- copia della ricevuta della raccomandata inviata alla controparte.

In data 6 novembre 2012 l'Avv. Enrico Crocetti a nome del ricorrente Daniele Simeoni scrive al Collegio in risposta alle controdeduzioni della società.

Dichiara che i rilievi mossi dalla controparte risultano pretestuosi e strumentali oltre che indimostrati ed infondati per la semplice ragione che la società sportiva non ha mai contestato al Simeoni i presunti inadempimenti di negligenza, imperizia e omissioni, né l'abbandono del proprio incarico senza spiegazioni, né tanto meno l'aver svolto prestazioni professionali a beneficio di altre società, se non con raccomandata inviata dall'Avv. Cenni in data 25 maggio 2012 ben oltre 5 mesi dalla data del suo presunto abbandono dell'incarico e con l'invito ad una soluzione bonaria della vicenda.

Riporta poi le normative dell'Art. 45 del Regolamento della L.N.D. in merito a provvedimenti disciplinari e doveri a cui è tenuto un allenatore e alle formalità la cui inosservanza è motivo di nullità degli stessi provvedimenti.

Da tali Norme si deduce che le gravi inadempienze lamentate dalla società dovevano essere presentate agli Organi competenti, così come l'abbandono del tecnico dalle sue funzioni e le sue presunte prestazioni per altre società.

Nulla di tutto ciò è stato promosso e successivamente allegato nelle controdeduzioni dalla controparte poiché nessuna mancanza poteva essere mossa nei confronti del signor Simeoni in quanto lo stesso ha adempiuto con diligenza e professionalità al suo incarico fino al termine del contratto, prova ne è che la stessa società, contrariamente alle dichiarazioni di un suo abbandono nel dicembre 2011, gli ha corrisposto un rateo di €2.300,00 in data 5 marzo 2012.

Pertanto per tali affermazioni false e lesive rivolte alla professionalità del Simeoni la società verrà chiamata a risponderne nelle opportune sedi civilistiche e penalistiche.

In conclusione si chiede al Collegio Arbitrale di voler respingere quanto prodotto dalla controparte e obbligare la società Imolese Calcio 1919 al pagamento a favore del tecnico Simeoni di quanto da lui richiesto a saldo del contratto.

Si chiede altresì di dichiarare inammissibili i testimoni citati dalla società perché tesserati della medesima e pertanto portatori di un interesse di parte.

Facendo seguito alle argomentazioni esposte dall'Avv. Crocetti nella sua del 6 novembre 2012, l'Avv. Ortolani nell'interesse della società Imolese Calcio 1919 rappresentata, in data 13 novembre

2012, invia al Collegio Arbitrale ulteriori osservazioni. Nel suo scritto contesta tutto quanto riportato dal Simeoni in quanto palesemente infondato e non conforme al reale svolgimento dei fatti.

Ribadisce quanto già riportato nelle precedenti controdeduzioni sull'operato poco professionale dell'allenatore così come la sua spontanea interruzione del rapporto con la società, fatto comprovato anche da numerose interviste rilasciate alla stampa. Specifica che il rateo del 5 marzo 2012 versato al Simeoni si riferiva al corrispettivo del mese di novembre 2011 come del resto attestano le quietanze in atti oggi depositate.

Conclude affermando che a seguito dello spontaneo e volontario allontanamento del tecnico, con conseguente pacifica e normale cessazione di ogni rapporto, la società non avesse ritenuto opportuno avanzare contestazioni o rilievo alcuno nei suoi riguardi.

Chiede infine al Collegio di poter ammettere, in via di discussione, l'assunzione dei testi già indicati e del signor Venturi in quanto persone informate sui fatti.

In allegato vengono prodotte: copia del contratto, copia del prospetto stipendi, copia di ricevuta rilasciata alla società dal Simeoni dove viene fatta richiesta di un rimborso forfetario per prestazioni fornite nel novembre 2011 pari ad una cifra di €2.300,00, copia di ricevuta postale di invio della pratica alla controparte.

In data 16 novembre 2012 L'Avv. Crocetti contesta la memoria inviata dalla società e ne chiede l'inammissibilità in quanto irrituale e non autorizzata dal Collegio Arbitrale il quale, nell'invitare le parti a presentare le proprie controdeduzioni e le successive eventuali osservazioni, sancisce un termine di otto giorni dal ricevimento della comunicazione.

Con tale affermazione il Collegio autorizzava unicamente un atto di replica ad entrambe le parti nei termini stabiliti. Per tale motivo chiede la non ammissibilità della ulteriore documentazione prodotta dalla Imolese Calcio 1919 in data 13 novembre 2012.

In risposta a tale richiesta l'Avv. Ortolani a nome della società il 26 novembre 2012 invia al Collegio Arbitrale un proprio scritto contestando quanto proposto dalla controparte poichè la memoria difensiva spedita il 13 novembre 2012 si è resa necessaria in conseguenza delle dichiarazioni riportate dal Simeoni e giudicate infondate e non veritiere. A tale proposito allega un articolo di stampa locale dove lo stesso tecnico dichiara di aver cessato il suo incarico nei mesi novembre-dicembre 2011, in evidente contrasto a quanto riportato nelle sue argomentazioni precedenti dove asseriva di aver svolto le sue mansioni per tutto l'arco della stagione.

Il 29 novembre 2012 l'Avv. Crocetti ribadisce al Collegio la richiesta di inammissibilità di quanto prodotto dalla società Imolese Calcio 1919 con le sue ultime osservazioni del 26 novembre 2012 non accettando il contraddittorio in quanto eventuali repliche sono solo ed unicamente quelle autorizzate dal Collegio Giudicante.

Il Segretario del Collegio in data 27 novembre 2012 richiede al Comitato Regionale Emilia Romagna l'avvenuto o meno deposito del contratto ricevendo parere positivo e copia del medesimo. Il Collegio Arbitrale, esaminate le documentazioni pervenute, ritiene di convocare le parti.

Tale decisione per fare chiarezza sulla effettiva durata dell'attività prestata dal Simeoni alla società Imolese Calcio 1919, su alcuni aspetti del contratto stipulato fra e la parti e sulle date su esso riportate.

Viene quindi dato mandato al Segretario del Collegio Arbitrale d'invitare il Presidente della società Imolese Calcio 1919 ed il tecnico Daniele Simeoni a presentarsi di persona a questo Collegio in data da destinarsi.

A seguito dell'invito del Collegio Arbitrale la mattina dell'undici gennaio 2014 si sono presentati negli uffici della FIGC di via G. Allegri 14 in Roma, sede del Collegio, sia il presidente della società Imolese Calcio 1919 signor Spagnoli Lorenzo accompagnato dal proprio legale Avv. Cenni il quale è chiamato in tale circostanza a sostituire, con esibita delega, l'avvocato ufficiale alla presentazione del ricorso Avv. Lorenza Ortolani, che la controparte nella persona dell'allenatore signor Daniele Simeoni con il proprio difensore legale nominato in sostituzione dell'assente Avv. Enrico Crocetti.

Le parti interrogate sui fatti hanno dichiarato:

Società Imolese Calcio 1919.

Il presidente della società signor Spagnoli Lorenzo introducendo la questione ha ammesso di non essere perfettamente al corrente della situazione creatasi fra società ed il signor Simeoni in quanto nella stagione in questione 2011/2012 svolgeva attività di calciatore capitano della prima squadra e che solo al termine di quest'ultima ha assunto la carica di presidente. Conferma tuttavia che il Simeoni dal dicembre 2011 aveva diradato le sue presenze con la prima squadra fino all'abbandono del ruolo fino allora svolto. Non è in grado di confermare se la società dopo le ripetute assenze ingiustificate del tecnico abbia provveduto ad inviargli contestazioni o richiami scritti per tale comportamento e successivamente deferirlo al Settore Tecnico. Precisa che la qualifica del tecnico in quella stagione era di Direttore Tecnico di tutte le squadre.

Quanto a spiegazioni richieste dal Collegio in merito al contratto stipulato fra società e tecnico in data 1 luglio 2011 e successivamente depositato presso il Comitato solo dopo diversi mesi e precisamente il 23 aprile 2012 dichiara che tale documento è stato sottoscritto prima del suo incarico ufficiale presso la società Imolese Calcio 1919 e pertanto di non essere stato presente al momento del fatto. Aggiunge tuttavia che da informazioni ricevute tale atto sarebbe stato sottoscritto da persone sprovvedute dei necessari poteri.

Il presidente a conclusione dell'audizione precisa che attualmente il ricorrente, dopo aver fatto richiesta ed ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della società che si è opposta allo stesso, si è rivolto alla Magistratura Ordinaria in merito al pagamento di un altro contratto stipulato con la medesima in quello stesso periodo, ma con riferimento alla successiva stagione sportiva 2012/2013.

#### Il tecnico.

L'allenatore Simeoni interrogato sui fatti dichiara che non risponde al vero quanto affermato dalla società, ovvero che il suo rapporto di collaborazione sarebbe cessato nel dicembre 2011.

A tale proposito produce due note di accredito rilasciate dalla medesima a suo nome di cui la prima datata 15 gennaio 2012 per la gara Imolese/Castellarano e l'altra per la partita Imolese/Forlì del 25 gennaio 2012. In entrambi i documenti viene citato il suo nominativo e lo specifico ruolo da lui ricoperto in seno alla società.

Dichiara di aver sempre svolto normalmente e senza interruzioni il suo ruolo e le relative funzioni fino alla conclusione della stagione calcistica e che in tale periodo nessuno lo ha mai diffidato a presentarsi al campo. Precisa però che alcune attività gli furono inibite dopo il mese di dicembre, determinando un ridimensionamento dei ruoli di sua competenza, ma che lui rimase comunque a disposizione dell'Imolese Calcio 1919 ritenendo fondata e indispensabile la sua presenza.

In data 2 febbraio 2014 perviene al Collegio Arbitrale un documento nel quale il legale della Imolese Calcio 1919 l'Avv. Lorenza Ortolani dichiara che a seguito dell'audizione avvenuta presso gli uffici della FIGC non sono state raggiunte intese di risolvere pacificamente la controversia in quanto la controparte persiste in ogni propria richiesta. Comunica che il signor Simeoni manifesta volontà di richiedere emolumenti indebiti per la sua attività di consulenza professionale riferita alle stagioni 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014.

Di fronte a tali infondate richieste la Imolese Calcio 1919 riconferma in toto quanto già prodotto e in modo particolare che il rapporto con il signor Simeoni ebbe a cessare nel mese di dicembre 2011. In riferimento agli accrediti agli accessi agli stadi forniti al signor Simeoni si segnala che per prassi e cortesia la società è solita soddisfare tale richiesta a soggetti che in passato abbiano svolto collaborazioni con il club.

Il Collegio Arbitrale presa visione degli atti pervenuti e delle dichiarazioni della parti rilasciate durante la loro audizione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Dalle documentazioni presentate ed in particolar modo dalla audizione delle parti si è potuto constatare che effettivamente il Simeoni ha rispettato i termini dell'accordo economico collaborando con la società per tutta la durata della stagione agonistica 2011/2012 restando comunque a disposizione della Società (che nulla ha provato in senso contrario), sebbene sotto forme diverse dal ruolo stabilito inizialmente ma con il pieno consenso di quest'ultima e che pertanto quanto stabilito nel contratto gli deve essere riconosciuto.

La società infatti non ha presentato al Collegio, sia nelle controdeduzioni che nell'audizione dell'11 gennaio 2014, nessun documento inviato al Simeoni di richiamo al rispetto dei suoi impegni o dove venga evidenziato l'abbandono del tecnico nel mese di dicembre 2011, nè tanto meno alcuna denuncia di tale comportamento è stata inoltrata agli Organi Federali competenti.

Anche nell'articolo di stampa prodotto dalla medesima nelle controdeduzioni non vengono riportate frasi di dimissioni del tecnico ma soltanto sue lamentele per un progetto iniziale non rispettato, così come priva di fondamento per mancanza di ogni tangibile prova risulta l'accusa a suo carico di aver prestato la sua opera per altra società.

Di nessuna importanza la circostanza che il versamento fatto al tecnico nel mese di marzo 2012 sia riconducibile al saldo del mese di novembre 2011.

Nessun provvedimento può essere inoltre inflitto al Simeoni per il fatto di aver provveduto a depositare l'accordo sottoscritto a luglio 2011 solamente nell'aprile 2012 poiché esente da tale obbligo in quanto tesserato con qualifica diversa da tecnico della prima squadra.

Permane tuttavia, sia per la società che per l'allenatore, la violazione delle vigenti Norme per avere sottoscritto un contratto biennale (cosa non consentita nei dilettanti) e di aver inoltre portato controversia di tale accordo al giudizio della magistratura ordinaria.

#### PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società Imolese Calcio 1919 al pagamento a favore dell'allenatore Daniele Simeoni della somma di € 13.800,00 a saldo dell'accordo economico e di € 300,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di € 14.100,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

Si decide inoltre di rimettere gli atti alla Procura Federale in merito alla violazione delle Norme che regolano la durata degli accordi economici nella categoria dilettanti.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Tommaso VOLPI / USD PRO CAVESE

( 68/23 )

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

Con ricorso del 14.11.2012, l'avv. Luca Ulivi, legale dell'allenatore professionista di 2<sup>a</sup> Categoria Tommaso VOLPI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto al suo assistito, che, peraltro, ha regolarmente sottoscritto il documento, da parte della U.S.D. PRO CAVESE il pagamento di €. 4.500,00, per le mensilità di agosto, settembre ed ottobre 2012 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al saldo.

Nel ricorso il legale rappresentante dell'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata, del 16.08.2012, di cui ha allegato copia, regolarmente sottoscritta dalle parti e depositato presso i competenti Uffici della L.N.D., la sopracitata Società si era impegnata a corrispondere al suo assistito un compenso annuo lordo di €. 15.000,00, da versarsi mediante n. 10 rate mensili da € 1.500,00 ciascuna a decorrere dal 31.08.2012 e fino al 31.05.2013, oltre il rimborso del pagamento delle spese di affitto per il soggiorno presso Cava dé Tirreni per lo svolgimento dell'incarico ricevuto.

Ha comunicato, altresì, che il 2.10.2012 il suo assistito è stato sollevato dall'incarico ricevuto.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale il 18.01.2013, ha chiesto al Dipartimento Interregionale della L.N.D. di confermare l'avvenuto deposito, così come previsto dalla normativa federale, del contratto/accordo economico intercorso fra le parti, rimettendo copia con la comunicazione della data del deposito.

Il Dipartimento Interregionale della L.N.D., in data 30.01.2013, ha trasmesso copia del contratto economico stipulato tra la U.S.D. Pro Cavese e il sig. Volpi Tommaso, relativo alla stagione sportiva 2012/2013, depositato presso i loro Uffici il 27.08.2013.

Analoga comunicazione è stata avanzata dal Segretario di questo Collegio Arbitrale, in data 18.09.2013, al Dipartimento Interregionale della L.N.D. per conoscere da parte di quale soggetto (allenatore o Società) è stato depositato il contratto economico.

Il Dipartimento Interregionale della L.N.D., in riscontro alla nota suindicata, il 23/09/2013, ha comunicato che l'accordo economico di che trattasi è stato depositato dalla U.S.D. Pro Cavese .

Il legale rappresentante della U.S.D. Pro Cavese 1394, con raccomandata del 5.12.2012, indirizzata al Collegio Arbitrale della L.N.D., al ricorrente Tommaso Volpi, alla Lega Nazionale Dilettanti, alla Procura Federale e p.c. all'Associazione Italiana Allenatori Calcio, ha inviato una memoria difensiva sostenendo che il ricorso presentato dal ricorrente Volpi è infondato in fatto ed in diritto e che non ha mai sottoscritto alcun contratto economico; Inoltre, ha comunicato che il contratto prodotto è "falso ne disconosco la sottoscrizione e sul punto offro in comunicazione la lista di censimento ed il verbale di udienza, per valutare ictu oculi l'apocriefa della mia firma".

In conclusione il legale rappresentante della società U.S.D. Pro Cavese 1394 ha chiesto a questo Collegio Arbitrale in via di principio di:

-accertare e dichiarare che la firma apposta sul contratto è apocriefa ovvero falsa e per l'effetto dichiarare la nullità ed inefficacia del contratto;

-rigettare il ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto;

-propone querela di falso in merito alla sottoscrizione apposta sul contratto;

ed in via istruttoria di:

- essere ascoltato di persona;

- disporre C.T,U. calligrafica;

- rimettere gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C.

Vengono allegati la lettera di riscontro all'avv. Luca Ulivi, copia del reclamo, copia contratto trasmesso dalla controparte, censimento della società del 10.07.2012, verbale di assemblea del 6.07.2012, organigramma societario F.I.G.C., ricevuta comprovante l'avvenuta comunicazione alla controparte.

Il ricorrente, in data 16.12.2012, per il tramite del suo legale, ha fatto pervenire le sue osservazioni circa l'assunto della Società contestando in toto il contenuto in quanto infondato in fatto ed in diritto per i seguenti motivi:

- le deduzioni inviate dal legale rappresentante della Società non hanno nessun valore giuridico in quanto non può esserci alcun dubbio sulla regolarità della stipula dell'accordo economico recante il timbro sociale, la volontà di avvalersi delle prestazioni del ricorrente e la somma annua stabilita per la stagione in questione;

- la Società ha ratificato l'accordo economico sottoscritto dal tecnico, debitamente depositato, dandovi esecuzione con comportamenti concludenti;

- la Società ha usufruito, fino all'esonero, delle prestazioni giornaliere del ricorrente che ha diretto gli allenamenti e gli incontri ufficiali;

- la Società, per il tramite del Segretario incaricato, ha sottoposto al ricorrente il contratto di cui oggi si disconosce la sottoscrizione e che, una volta sottoscritto, ha depositato presso gli Uffici competenti della L.N.D., così come previsto dalla normativa federale;

- in merito al disconoscimento della firma vengono allegati le richieste di tesseramento dei giocatori Serra Alessandro e Cesare Squarzialupi oltre alla richiesta ex art. 108 delle NOIF per Serra Alessandro.

Alla luce di quanto sopra richiamato il ricorrente ha chiesto la fissazione dell'udienza di discussione, con riserva di promuovere ulteriori reclami per le mensilità successive a quelle odierne, confidando nell'accoglimento della richiesta con la condanna della Società.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con lettera del 21.05.2013, ha chiesto alla Procura Federale se è stato aperto un accertamento relativo alla vertenza prodotta dall'allenatore Volpi Tommaso contro la U.S.D. Pro Cavese.

Il Segretario della Procura Federale, in data 24.05.2013, ha comunicato che a quella data non risulta aperto alcun procedimento relativo alla vertenza segnalata.

Questo Collegio Arbitrale in ordine ai fatti sopra esposti ritiene che il ricorso prodotto dall'allenatore Volpi Tommaso non può essere discusso in quanto è necessario chiedere alla Procura Federale di accertare se la firma apposta sul contratto stipulato il 16.08.2012, tra le parti oggetto di discussione, è quella del legale rappresentante della società e, in caso negativo, di accertare a chi appartiene.

La Procura Federale, con lettera del 24.02.2014, ha disposto la trasmissione della relazione redatta dal proprio collaboratore, avv. Luca Pistone, in merito all'incarico ricevuto.

Questi dopo l'audizione del sig. Alessandro Di Marino, ex Presidente della U.S.D. Cavese, ha convocato l'allenatore Tommaso Volpi il quale per il tramite del suo difensore avv. Ulivi, ha comunicato l'impossibilità a comparire per impegni di lavoro all'estero, mentre non ha fatto pervenire alcuna giustificazione per la seconda convocazione del giorno 27.01.2014.

Anche il sig. Gino Montella, Presidente della Cavese negli anni 90, chiamato in causa dal sig. Di Martino, ha comunicato di non voler rendere alcuna dichiarazione, non essendo più soggetto tesserato.

Dall'istruttoria svolta dalla Procura Federale è emerso che il ricorrente Volpi Tommaso ha svolto l'attività di tecnico della U.S.D. Pro Cavese dall'8.12.2012 al 10.12.2012, circostanza sulla quale il Presidente nessun dubbio ha avanzato in proposito, pur avendo escluso la sua sottoscrizione del contratto.

Sul punto, tuttavia, la Procura Federale ha escluso che sia stata raggiunta "alcuna certezza in ordine alla autenticità o meno della sottoscrizione dell'accordo economico del 16.08.2012."

Il Collegio esaminata la documentazione in atti, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

#### PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della U.S.D. Pro Cavese di corrispondere all'allenatore Volpi Tommaso la somma di €. 4.500,00 relativa alle mensilità dei mesi di agosto settembre ed ottobre 2012, stagione sportiva 2012/2013, oltre ad €. 90,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €. 4.590,00.

Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

Decide, altresì, che la Segreteria di questo Collegio Arbitrale, nel comunicare l'esito della vertenza alla Procura Federale, così come richiesto dalla stessa, trasmetta gli atti del procedimento per l'accertamento delle eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda, in particolare, per quanto riguarda i principi di lealtà e probità previsti dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sergio FINCATTI

Con ricorso del 20 febbraio 2013 l'allenatore dilettante sig. Pietro Paolo Naitana, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della S.S.D. Nikeyon partecipante al campionato di Seconda Categoria Girone G C.R. Sardegna nella stagione sportiva 2011/2012.

Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del luglio 2011, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento di € 4.000,00 (quattromila/00) da erogarsi quanto ad € 1.000,00 alla firma dell'accordo ed i rimanenti 3.000,00 euro in dieci rate da 300,00 euro ciascuna il giorno 30 dei mesi da agosto 2011 a maggio 2012. Oltre a ciò "le parti hanno pattuito un rimborso spese quantificato in euro 10,00 (dieci/00) a viaggio per tutto il periodo che anticipa l'inizio del campionato (tot. 25 allenamenti)"

Il tecnico precisa inoltre di essere stato esonerato il 2 ottobre 2011 e di aver mandato regolare raccomandata con cui si dichiarava a disposizione della società il 7 ottobre 2011.

Con il reclamo in esame, il signor Pietro Paolo Naitana, chiede a questo Collegio di far obbligo alla S.S.D. Nikeyon di corrispondergli l'importo di € 650,00 (seicentocinquanta/00) quale residuo del premio di tesseramento concordato nell'accordo sottoscritto e non percepito avendo adeguato il residuo da percepire ai nuovi massimali nel frattempo introdotti dal Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n. 201 del 22 maggio 2012 che ha ridotto il massimale per la seconda categoria da 3.000,00 a 2.500,00 euro, chiede inoltre € 250,00 per rimborso spese di viaggio, sino al suo esonero, così come stabilito nell'accordo economico e di quest'ultima richiesta fornisce una specifica tabella dei giorni in cui è stato impegnato con la società.

Il Comitato Regionale Sardegna della LND, su richiesta del 17 maggio 2013 del Segretario del Collegio Arbitrale, con fax del 20 maggio successivo ha comunicato che presso di loro non era depositato alcun accordo tra il tecnico in argomento e la società S.S.D. Nikeyon, però hanno trasmesso copia della lettera di messa a disposizione che il signor Pietro Paolo Naitana aveva inviato per raccomandata, in data 13 ottobre 2011, al Comitato ed alla società interessata.

La Società convenuta, regolarmente invitata a fornire le proprie controdeduzioni, con Raccomandata A.R. del 28 marzo 2013 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, richiede di ritenere nullo il ricorso in quanto, secondo il Presidente l'accordo contiene molte irregolarità evidenziando che:

- la mancanza della data quale elemento fondamentale del documento, infatti la stessa indica l'inizio di validità dello stesso;
- alcune disposizioni contenute nel documento violano in alcuni punti le norme stabilite dalla FIGC/LND;
- l'importo del premio di tesseramento è stabilito per un ammontare superiore a quanto previsto per la categoria di appartenenza nella stagione precedente 2010/2011;
- lo stesso importo del premio di tesseramento "risulta stabilito in violazione al C.U. n. 52 della FIGC/LND" con il quale si vietavano premi di tesseramento in favore degli allenatori dilettanti;
- Il signor Pietro Paolo Naitana ha prestato la sua "attività dal 22.8.2011 (inizio preparazione) al 2.10.2011 (data di esonero) periodo regolato dal citato C.U. n. 52 del 10.8.2011 e che per sua stessa ammissione ha già percepito l'importo di € 1850,00.

Con raccomandata del 13 maggio 2013 il tecnico replica a sua volta confermando quanto richiesto nel ricorso ed affermando che le norme richiamate dalla società erano entrate in vigore successivamente alla stipula dell'accordo.

Il Collegio:

- valutate le argomentazioni esposte nel ricorso;
- vagliate le controdeduzioni fornite dalla società che non la esentano da un obbligo, anche per sua stessa ammissione, a suo tempo assunto;
- valutata inoltre la poca chiarezza della situazione venutasi a creare all'inizio della stagione sportiva 2011/2012 a seguito del Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n.52 del 10 agosto 2011 concernente il divieto di inserire compensi economici negli accordi con gli allenatori, che ha indotto in errore sia i tecnici, sia le società situazione poi risolta con il Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n. 201 del 22 maggio 2012 che ha riconosciuto la legittimità della retribuzione inserita negli accordi annullando il precedente divieto;
- che quanto stabilito dal Comunicato Ufficiale n. 201 dichiarava di essere sostitutivo di quanto affermato nel precedente Comunicato Ufficiale n.52 del 10 agosto 2011, si ritiene equo che le parti non debbano essere deferite alla Procura Federale per non aver osservato la proibizione in argomento;
- che il Comunicato Ufficiale n. 201 sopra richiamato introduceva dei nuovi massimali considerevolmente inferiori a quelli previsti nelle stagioni sportive precedenti;
- che secondo questi nuovi massimali il signor Pietro Paolo Naitana ha già adeguato la sua richiesta ai nuovi massimali stabiliti dal predetto Comunicato;
- che la richiesta del rimborso delle spese di viaggio è ben individuata esclusivamente per 18 tragitti effettuati dall'allenatore avendo fornito per questi ultimi: data e luogo dei tragitti intrapresi;

ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento e

PQM

il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della S.S.D. Nikeyon di corrispondere all'allenatore signor Pietro Paolo Naitana la somma di € 835,00 (ottocentotrentacinque/00) così determinata: quanto ad € 650,00 (seicentocinquanta/00) per il saldo delle rate previste dall'accordo, € 5,00 (cinque/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati ed € 180,00 (centoottanta,00) a titolo di rimborso spese di viaggio regolarmente comprovate. L'importo globale verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Decide altresì di trasmettere gli atti alla Procura Federale per avere le parti originariamente previsto nel contratto un massimale superiore a quello stabilito dalle norme.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.

VERTENZA:all.Maurizio MACCHIONI / ASD TERME MONTECATINI

( 144/23 )

ARBITRI:sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA

L'allenatore dilettante Maurizio MACCHIONI, in data 10 maggio u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per l'ASD TERME MONTECATINI di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.  
Nello svolgimento della fase istruttoria, l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza, avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA:all. Roberto SORRENTINO / VIGEVANO CALCIO srl

( 151/23 )

ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI

In data 17 maggio 2013 l'Avv. Salvatore Morrone, nominato ufficialmente dal signor Roberto Sorrentino, allenatore professionista di prima categoria UEFA A, a rappresentarlo e difenderlo in virtù di espresso mandato, inoltra a questo Collegio Arbitrale due vertenze economiche rispettivamente per le stagioni 2011/2012 e 2012/2013 contro la società Vigeveno Calcio s.r.l.

Nel primo ricorso presentato, relativo alla stagione 2011/2012, il legale del tecnico espone quanto segue:

Con accordo stipulato in data 26 agosto 2011, e successivamente depositato presso il competente Comitato Regionale, la società Vigeveno Calcio s.r.l. nell'assumere per la stagione 2011-2012 l'allenatore Roberto Sorrentino quale responsabile della sua prima squadra partecipante al campionato di Eccellenza C.R. Lombardia, si era impegnata a riconoscergli un compenso annuo di € 25.822,00 da corrisondersi in 10 rate mensili di €. 2.582,20 a partire da agosto con scadenza al giorno 10 di ogni mese.

In data 21 settembre 2011 il signor Sorrentino rassegnava le proprie dimissioni dal suo incarico di allenatore comunicando tempestivamente la sua decisione sia al Vigeveno Calcio s.r.l. che al Settore Tecnico. La società tuttavia non provvedeva a saldare al tecnico quanto a lui dovuto per l'attività svolta nei mesi precedenti le sue dimissioni, cifra quantificata in €. 4.020,12.

Si richiede pertanto che Collegio Arbitrale voglia condannare la medesima al pagamento della somma di €. 4.020,12 a favore del tecnico Roberto Sorrentino oltre agli interessi legali maturati ed al risarcimento del danno causato dalla svalutazione monetaria.

Alla vertenza viene allegato oltre al contratto economico sottoscritto dalle parti:

- copia del documento d'identità del tecnico
- copia del suo tesseramento
- comunicato del S.T.F. relativo a sue dimissioni
- copia della ricevuta della raccomandata del presente reclamo inviata alla società Vigeveno Calcio.

In data 13 settembre 2013 il Segretario del Collegio Arbitrale richiedeva al Comitato Regionale Lombardia della L.N.D. l'avvenuto o meno deposito del contratto stipulato, per la stagione sportiva 2011/2012, fra l'allenatore Roberto Sorrentino e la società Vigeveno Calcio s.r.l. ricevendone conferma e copia del medesimo unitamente a copia del tesseramento del tecnico.

In riferimento al secondo ricorso presentato, relativo alla stagione 2012/2013, l'Avv. Salvatore Morrone espone le seguenti motivazioni:

In data 9 maggio 2012 il signor Roberto Sorrentino sottoscriveva un accordo economico con la società Vigeveno Calcio s.r.l. nel quale la medesima si impegnava ad assumerlo dalla data del 1 luglio 2012 fino al 30 giugno 2013 quale allenatore della propria prima squadra, partecipante al campionato di Eccellenza regione Lombardia, riconoscendogli un premio di tesseramento annuale di €. 24.960,00 da pagarsi in 12 rate mensili di €. 2.080,00 cadauna.

Tale accordo veniva depositato presso il competente Comitato all'atto della richiesta del suo tesseramento.

Il tecnico Sorrentino a seguito del suo esonero comunicatogli verbalmente il 18 febbraio 2013 in data 4 marzo 2013 faceva pervenire alla società, tramite il suo legale Avv. Mattia Grassani, uno scritto con il quale comunicava alla Vigeveno Calcio s.r.l. di aver preso atto della decisione del suo esonero e di rimanere a disposizione della medesima fino al termine della stagione compatibilmente agli accordi riportati sul contratto. In tale documento veniva inoltre sollecitato il pagamento di €.4.020,12 relativi alla precedente stagione 2011/2012 e non ancora saldati.

In conclusione di quanto sopra esposto viene fatta richiesta al Collegio Arbitrale di condannare la società Vigevano Calcio s.r.l. al pagamento a favore del tecnico Roberto Sorrentino della somma di €. 8.320,00 relativa alle scadenze dei mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile nonché le successive rate che andranno a scadere nelle more del presente giudizio oltre agli interessi maturati e maturandi ed al danno causato dalla svalutazione monetaria.

Al ricorso vengono allegati:

- copia del documento d'identità del tecnico
- copia della scrittura privata stipulata tra allenatore e società con la quale viene stabilita dal Vigevano Calcio s.r.l. l'assunzione del signor Sorrentino per la stagione 2012/2013 riconoscendogli, oltre ad un anticipo di €.5.000,00 da versarsi all'atto del suo tesseramento, un premio mensile di €.2.080,00 per mesi 12 da corrisponderci al giorno 30 di ogni mese a partire dal settembre 2012. Sul documento vengono anche pattuiti premi di classifica e di eventuale promozione alla categoria superiore.
- copia del suo tesseramento
- copia della raccomandata inviata alla società dall'Avv. Grassani in data 4 marzo 2013
- riepilogo degli atti e delle richieste inerenti al suo reclamo inviati dal tecnico alla società Vigevano Calcio s.r.l. e p.c. agli Organi Federali Competenti ( S.T.F.- Comitato Regionale Lombardia-A.I.A.C.)
- copia della ricevuta della raccomandata attestante l'invio alla controparte del presente reclamo.

Con raccomandata del 16 settembre 2013 il Segretario del Collegio invita la società Vigevano Calcio s.r.l. a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Sorrentino ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni.

In data 25 settembre 2013 perviene al Collegio Arbitrale una lettera della società (spedita per conoscenza anche al signor Roberto Sorrentino) nella quale vengono precisati i fatti inerenti alla vertenza in atto contro deducendo a quanto riportato dal tecnico.

Viene enunciato che contrariamente a quanto dichiarato dal reclamante era stato il medesimo a proporsi alla società come allenatore per la stagione 2012/2013 senza peraltro avanzare alcuna richiesta di rimborsi per la precedente stagione 2011/2012.

A seguito di tale incontro veniva stipulata di comune accordo fra tecnico e amministratore unico della società una scrittura privata che prevedeva solamente il riconoscimento di un compenso per prestazioni svolte dall'allenatore e di alcuni premi in denaro al raggiungimento di determinati obiettivi. Tale documento, poiché nella categoria dilettanti di Eccellenza non vige obbligo di sottoscrivere contratti, rappresentava solamente una scrittura privata e per tale motivo al momento dell'esonero verbale comunicato al tecnico in data 19 febbraio 2013 la Vigevano Calcio s.r.l. non aveva ritenuto necessario inviare al signor Sorrentino alcuna documentazione scritta inerente a tale decisione ma solamente una richiesta a mezzo fax di restituzione di materiale e chiavi di proprietà della medesima.

In merito alle pretese economiche avanzate dall'allenatore nel suo reclamo per la stagione 2012/2013 viene precisato che al signor Sorrentino sono stati corrisposti i seguenti pagamenti:

- in data 3 luglio 2012 assegno bancario di €.5.000,00 versato come acconto su richiesta del tecnico
- in data 2 ottobre 2012 assegno di €. 1.880,00 (trattenuti €.200,00 per spese pasti pagati dalla società)
- in data 30 novembre 2012 €.1.820,00 versati in contanti come da richiesta del tecnico per disporre immediatamente della liquidità (trattenuti €.260,00 per spese pasti pagati dalla società)
- in data 27 gennaio 2013 €.2.080,00 in contanti
- in data 15 febbraio 2013 €.2.080,00 a mezzo assegno

Di tutti questi pagamenti (assegni bancari e versamenti in contanti vengono allegate le fotocopie dei documenti e le ricevute di quietanza sottoscritte dal Sorrentino).

Per quanto sopra riportato il totale della cifra corrisposta ammonta ad €.12.860,00.

La Vigevano Calcio s.r.l. annovera inoltre ai pagamenti effettuati le spese sostenute per l'abitazione del tecnico in Vigevano dall'agosto 2012 al gennaio 2013 quantificate in €. 2.600,00 e che sommate

alla cifra percepita portano il totale di quanto a lui corrisposto ad €.15.460,00 con un eccesso a suo debito di €.1.940,00.

Infine non potendo rispondere per l'operato della precedente proprietà nella stagione 2011/2012 l'attuale dirigenza si chiede il motivo per cui durante tutta la sua permanenza nella presente stagione 2012/2013 alle dipendenze della medesima società il tecnico non abbia fatto alcun riferimento nè avanzato richiesta di questo suo credito pendente.

Così come appare strano che tale contratto allora sottoscritto porti una data differente dal periodo di inizio effettivo della sua attività, come da lui richiesto nel reclamo, e se tale comportamento sia in regola con le vigenti leggi federali.

Viene precisato inoltre che il presunto credito vantato dal signor Sorrentino per la stagione 2011/2012 è eventualmente legato alla precedente proprietà escludendo di fatto ogni riferimento alla scrittura privata con l'attuale Vigeveno Calcio s.r.l.

In conclusione è la società Vigeveno Calcio s.r.l. a essere creditrice nei confronti del tecnico Sorrentino di €.1.940,00, oltre gli interessi legali e moratori, per non aver rimborsato alla medesima le spese dell'affitto dell'immobile da lui usufruito.

Alle controdeduzioni vengono allegare copie dei seguenti documenti:

- scrittura privata
- assegni e ricevute di versamenti
- fax di esonero
- lettera con richiesta restituzione materiali societari
- ricevuta della raccomandata attestante l'invio alla controparte del presente scritto

L'Avv. Salvatore Morrone a nome del suo assistito Roberto Sorrentino in data 8 ottobre 2013 invia al Collegio Arbitrale le proprie osservazioni in risposta alle controdeduzioni della società Vigeveno Calcio s.r.l.

Contesta innanzitutto la ricostruzione dei fatti così come fornita dalla società nonché le pretese della medesima per un rimborso delle spese d'alloggio e l'accusa di appropriazione indebita di materiale societario. Per quest'ultima offensiva dichiarazione si riserva ogni altra azione difensiva.

Ribadisce il credito avanzato dal signor Sorrentino per la stagione 2011/2012 consistente in €.4.020,12 e quello per la successiva stagione 2012/2013 di €.8.320,00 riferito ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile 2013 ai quali vanno sommati ulteriori €.4.160,00 per i mesi di maggio e giugno successivi alla data di presentazione del ricorso e ad oggi scaduti per un totale complessivo di €. 12.480,00.

In merito all'accordo per l'anno 2012/2013 benché sia stato stipulato con la dicitura "scrittura privata" tale documento costituisce un contratto economico vero e proprio che la società all'atto del tesseramento deve aver depositato presso la Lega così come previsto dalle Norme FIGC.

A dimostrazione della sua validità la stessa modalità di stesura dell'accordo nel quale oltre ai vari premi viene sottoscritta una cifra, ripartita in diverse rate mensili, quale premio di tesseramento.

Per quanto riguarda la richiesta di rimborsi per le spese di alloggio quest'ultima appare del tutto infondata in quanto non prevista in alcuno scritto e non supportata da prove concrete circa l'entità di tali costi, tenuto conto che era previsto un comodato d'uso.

Per quanto esposto viene fatta richiesta al Collegio di condannare la società Vigeveno Calcio s.r.l. al pagamento della somma di €. 16.500,12 per le causali indicate nei due ricorsi oltre agli interessi maturati e maturandi e la rivalutazione monetaria.

Alla documentazione vengono allegate copia della busta di ricevimento controdeduzioni della società e copia della ricevuta della raccomandata inoltrata alla Vigeveno Calcio s.r.l.

Da ricerche effettuate dal Segretario del Collegio Arbitrale presso il Comitato Regionale Lombardia risulta che l'accordo economico stipulato dall'allenatore Roberto Sorrentino con la società Vigeveno Calcio s.r.l. per la stagione 2012/2013 è stato regolarmente depositato.

Presa visione degli atti pervenuti il Collegio Arbitrale decide di assumere le seguenti decisioni.

In merito al primo ricorso inerente alla stagione 2011/2012 accoglie totalmente le richieste del tecnico Roberto Sorrentino. Per quanto riguarda la seconda vertenza riferita alla stagione 2012/2013

conferma la validità dell'accordo in quanto stipulato sotto forma di contratto con una retribuzione fissata in €2.080,00 da pagarsi in rate mensili e oltretutto, come accertato dal Collegio regolarmente depositato, ma rileva che la cifra pretesa dal Sorrentino di €. 16.500,12 è superiore a quanto a lui dovuto. Per tale motivo decide di accogliere parzialmente il ricorso.

Ritiene inoltre inconsistenti in quanto non documentate le richieste della società di un rimborso delle spese da lei sostenute a favore dell'allenatore.

#### PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e obbliga la società Vigeveno Calcio s.r.l. al pagamento a favore dell'allenatore Roberto Sorrentino della somma di €.16.120,12 a saldo di quanto pattuito negli accordi economici inerenti alle stagioni 2011/2012/ e 2012/2103 e di €.630.00,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di €. 16.750,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto per il risarcimento del danno da rivalutazione monetaria in difetto di prova del danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

Questo Collegio decide inoltre di segnalare alla Procura Federale il comportamento delle parti, avendo le stesse stabilito nel contratto premi al di fuori di quelli consentiti dalle Norme Federali.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Andrea LAURENZI / SSD SANGIUSTINESE

( 155/23 )

ARBITRI: sigg. Mario ROSSINI e Vittorio RUSSIANO

Con ricorso del 28 maggio 2013 l'allenatore dilettante Andrea Laurenzi, ha adito questo Collegio Arbitrale per farsi riconoscere il pagamento di alcune mensilità del premio tesseramento per l'attività svolta in qualità di allenatore della prima squadra della società S.S.D. Sangiustinese, partecipante al campionato di promozione girone B del C.R.Toscana per la stagione sportiva 2011/2012.

A sostegno del ricorso il Sig. Laurenzi ha allegato copia della scrittura privata regolarmente depositata, stipulata in data 15 settembre 2011, con la quale la società resistente si è impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento di € 5.200,00, da pagarsi in quattro rate di € 1.300,00 cadauna, con scadenza rispettivamente in data 30/9/2011, 30/11/2011, 28/2/2012 e 30/6/2012.

La Segreteria di questo Collegio inviava in data 7 ottobre 2013 una nota con la quale si chiedeva alla società Sangiustinese di inviare le proprie controdeduzioni scritte e, al reclamante di inviare eventuali proprie osservazioni.

La società ha fatto pervenire una nota con la quale precisava di aver corrisposto al Sig. Laurenzi una somma superiore a quella pattuita con l'accordo economico del 15/9/2011, nello specifico veniva corrisposta la somma di € 5.675,00 erogata con cinque assegni bancari della bcc Banca del Valdarno dell'importo rispettivamente di € 1.625,00, incassato il 21/10/2011; di € 1.625,00 incassato il 28/11/2011; di € 625,00 incassato il 6/3/2012; di € 900,00 incassato il 13/4/2013 ed € 900,00 incassato il 14/4/2013, pertanto nulla era dovuto al ricorrente.

Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione ritiene che il ricorso non è meritevole di accoglimento in primis perché il Sig. Laurenzi con il ricorso non ha specificato la somma non corrisposta dalla società, ma si è limitato a reclamare il mancato pagamento di alcune mensilità relative al premio di tesseramento concordato, inoltre la società con le proprie controdeduzioni ha specificato di aver corrisposto una somma superiore a quella pattuita tramite l'emissione di cinque assegni della bcc Banca Valdarno circostanza non contestata dal Sig. Laurenzi.

PQM

Il Collegio rigetta il ricorso.  
La presente delibera è inappellabile.

ARBITRI: sigg. Ivano CORRADA e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 04/06/2013, l'allenatore di base Uefa "B" Maurizio ZOPPO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto il pagamento della somma di € 4.700,00, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria per l'attività di allenatore della categoria Giovanissimi della G.S.D. PIANOSCARANO 1949 nella stagione sportiva 2012/2013.

Nel ricorso l'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata, redatta in data 01/09/2012, regolarmente sottoscritta dalle parti, di cui ha allegato copia, la sopracitata Società, partecipante al campionato Giovanissimi Regionale del Comitato Regionale Lazio della Lnd, si era impegnata a corrispondergli un compenso complessivo annuo di €. 4.400,00, di cui € 2.400,00 per la categoria Giovanissimi Regionale ed avendo svolto l'attività di istruttore di calcio per la categoria Piccoli Amici, € 2.000,00, da pagarsi in otto rate mensili di € 550,00 cadauno con scadenza al giorno 10 dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2012, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2013, oltre al rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o domicilio dell'allenatore e il campo di gioco della società nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali; Inoltre, ha allegato un prospetto riepilogativo di rimborso spese viaggi.

Il ricorrente ha, altresì, comunicato di essere stato verbalmente sollevato dall'incarico ricevuto e non ha, come comunicato dalla società in data 15/03/2012, abbandonato la guida tecnica della categoria Giovanissimi.

Il Comitato Regionale Lazio della LND, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che presso i loro Uffici non risulta essere stato depositato alcun accordo economico dalle parti in questione.

Il Segretario di questa Collegio Arbitrale, con raccomandata del 7/10/2013, ha invitato la G.S.D. Pianoscarano 1949 alla presentazione di eventuali controdeduzioni scritte, ricevute di pagamenti effettuati in favore del ricorrente, la copia del contratto economico nonché la ricevuta postale comprovante il contestuale invio, a mezzo raccomandata, di copia delle stesse controdeduzioni anche al ricorrente ed all'allenatore le eventuali osservazioni su quanto comunicato dalla Società.

La società convenuta ha fatto pervenire le sue osservazioni con comunicazione del 23/10/2013, sostenendo che il ricorrente ha interrotto l'attività di allenatore delle squadre messe a sua disposizione e che non risponde al vero di averlo esonerato.

Ha allegato, altresì, le seguenti ricevute di pagamento fatte al ricorrente Zoppo Maurizio:

- 1- 18/09/2012 per € 1.000,00 riferita al periodo 1/03/2012 al 30/04/2012;
- 2- 19/10/2012 per € 600,00 riferita al periodo 01/09/2012 al 30/09/2012;
- 3- 12/11/2012 per € 650,00 riferita al periodo 01/10/2012 al 31/10/2012;
- 4- 19/12/2012 per € 700,00 riferita al periodo 01/11/2012 al 31/12/2012;
- 5- 05/02/2013 per € 550,00 riferita al periodo 01/12/2012 al 31/01/2013.

Tutte le ricevute sono state sottoscritte dal ricorrente tranne l'ultima che la cui somma è riportata su estratto conto della Banca di Viterbo riferita a Zoppo Maurizio per € 550,00.

Ha comunicato, ancora, che su pressioni del ricorrente furono pagate anticipatamente parte dei rimborsi per sopraggiunte difficoltà economiche e con il suo comportamento messo in atto la società è stata danneggiata in quanto ha dovuto richiedere ad altri tesserati di svolgere le mansioni da lui svolte.

Ha, infine, allegata copia della lettera datata 15/03/2013, inviata all'allenatore Zoppo Maurizio, alla F.I.G.C.-L.N.D. di Roma, al Settore Tecnico della F.I.G.C. di Firenze ed all'A.I.A.C. di Firenze avente per oggetto "Precisazioni in merito alla raccomandata di Zoppo Maurizio del 9/03/2013" in cui si dà atto che non è stato formalizzato alcun esonero scritto o verbale nei confronti del sopra citato allenatore ma che egli "ha abbandonato la guida dei Giovanissimi Regionale costringendo la GSD PIANOSCARANO 1949 a provvedere agli allenamenti dei ragazzi attingendo dagli altri tecnici con noi tesserati". Analogo

comportamento è stato tenuto dal tecnico innanzi citato non presentandosi agli allenamenti dei Piccoli Amici sin dal 4/03/2013.

Il ricorrente, con raccomandata del 30/10/2013, avente per oggetto "Osservazioni sulle controdeduzioni della società GSD Pianoscarano 1949 del 22 ottobre 2013" ha replicato sostenendo che lo scopo della società è quello di screditare la sua figura e di voler nascondere la verità con falsità.

Ha ribadito di non aver abbandonato la conduzione tecnica delle squadre messe a sua disposizione ma di essere stato verbalmente esonerato dal Direttore Tecnico della società per gli scarsi risultati sin lì maturati.

Ha ribadito, altresì, che come da accordo sottoscritto il premio di tesseramento era stato fissato in € 4.400,00 suddiviso in otto rate mensili di € 550,00 cadauna, mentre i rimborso spese ammontano ad € 2.250,00 per periodo di attività svolta, così come già comunicato con prospetto allegato alla vertenza, che ha anticipato e non ha ancora incassati.

Ha ancora affermato di non aver mai chiesto anticipazioni di somme di qualsiasi natura e che non è in possesso di alcuna quietanza da lui sottoscritta nelle stagioni sportive 2011/2012 e 2012/2013.

In ordine ai fatti sopra richiamati questo Collegio Arbitrale ritiene il ricorso proposta dall'allenatore Maurizio Zoppo meritevole di parziale accoglimento.

Le motivazioni addotte dalla società GSD Pianoscarano 1949 non possono essere accolte in quanto avrebbe dovuto contestare le assenze dell'allenatore e successivamente segnalare l'accaduto agli Organi di competenza della F.I.G.C., anche se l'allenatore avrebbe dovuto chiedere alla società l'esonero per iscritto.

Considerato che nell'accordo sottoscritto dalle parti il 01/09/2012 sono stati previsti due premi per due categorie diverse (Giovanissimi € 2.400,00 e Piccoli Amici € 2.000,00) le cui somme sono superiore al massimale previsto dall'accordo tra Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C. e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, che per la categoria di "squadre minori", fissato in € 2.500,00 ed avendo il ricorrente percepito € 3.500,00, come da ricevute quietanzate con sottoscrizione da parte del ricorrente, nulla è dovuto per premio tesseramento, mentre per le spese di viaggi, fino alla data dell'attività svolta spettano € 2.250,00, così come ampiamente descritto.

Tuttavia considerato che per premio tesseramento ha percepito somme superiore al dovuto per € 1.000,00 per differenza di quanto richiesto per spese viaggi, € 2.250,00 spettano € 1.250,00, oltre ad € 5,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 1.255,00.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della GSD Pianoscarano 1949 di corrispondere all'allenatore Maurizio ZOPPO la somma di €. 1.250,00 a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2012/2013 oltre ad €. 5,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €. 1.255,00.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

Decide, altresì, di inviare gli atti alla Procura Federale per avere le parti previsto nel contratto un importo economico superiore a quanto previsto dalle norme Federali.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Maurizio BERGAMINI / US COMACCHIO LIDO

( 159/23 )

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI

Con ricorso del 03/06/2013, l'allenatore professionista di 2<sup>a</sup> Categoria-Uefa "A" Maurizio BERGAMINI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto il pagamento della somma di € 4.900,00, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria per l'attività di allenatore della prima squadra della U.S. COMACCHIO LIDO.

Nel ricorso l'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata, redatta il 20/08/2012, regolarmente sottoscritta dalle parti, di cui ha allegato copia, la sopracitata Società, partecipante al campionato di Prima categoria del Comitato Regionale Emilia Romagna della Lnd, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di €. 5.000,00, da pagarsi in dieci rate mensili di € 500,00 cadauno con scadenza all'ultimo giorno dei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2013, oltre al rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o domicilio dell'allenatore e il campo di gioco della società nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali. Inoltre, ha allegato copia della lettera di esonero del 25/01/2013, inviata dalla società al Settore Tecnico della F.I.G.C., copia della richiesta di emissione tessera di Tecnico, datata 20/08/2012, nonché lettera con la quale il ricorrente ha comunicato di restare a disposizione della società fino al termine della stagione sportiva 2012/2013. Il Comitato Regionale Emilia Romagna della LND, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che l'accordo economico sottoscritto tra le parti in questione è stato ricevuto a mezzo fax dall'allenatore Bergamini Maurizio, in data 27/06/2013.

Il Segretario di questa Collegio Arbitrale, con raccomandata del 16/10/2013, ha invitato la U.S. Comacchio Lido alla presentazione di eventuali controdeduzioni scritte, ricevute di pagamenti effettuati in favore del ricorrente, la copia del contratto economico nonché la ricevuta postale comprovante il contestuale invio, a mezzo raccomandata, di copia delle stesse controdeduzioni anche al ricorrente ed all'allenatore le eventuali osservazioni su quanto comunicato dalla Società.

La società convenuta, a mezzo del suo legale rappresentante ha contro dedotto contestando la somma di € 2.800,00 richiesta dal ricorrente per il rimborso adducendo come motivazione che il vice allenatore, che svolgeva le funzioni anche di dirigente, con il suo mezzo lo accompagnava al campo, pertanto, la somma richiesta non è certamente quella richiesta dal ricorrente.

Il ricorrente ha replicato alle affermazione del legale rappresentante della società dichiarando che nel prospetto inviato anche alla società egli non aveva tenuto conto di dieci viaggi per i quali non era stato quantizzato il costo.

Nel rimarcare la sua sincerità ed onestà nella richiesta fatta chiede il rispetto di quanto pattuito in contratto.

Il Collegio Arbitrale preso atto della documentazione in atti ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Maurizio BERGAMINI, è meritevole di accoglimento.

All'allenatore Bergamini Maurizio, avendo percepito la somma € 2.900,00, come espressamente dichiarato in domanda, spettano € 2.100,00 a saldo del premio di tesseramento, per la stagione sportiva 2012/2013 ed € 2.800,00 per rimborso spese viaggi, così come dettagliatamente documentato, per un totale di € 4.900,00, oltre ad € 86,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 4.986,00.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della U.S. Comacchio Lido di corrispondere all'allenatore Maurizio BERGAMINI la somma di €. 4.900,00 a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2012/2013, € 2.900,00 a saldo del premio di tesseramento ed € 2.800,00 per spese di viaggi oltre ad €. 86,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €. 4.986,00.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

Decide, altresì, il deferimento alla Procura Federale dell'allenatore per il tardivo deposito del contratto (27.06.2013, addirittura successivamente al 3.06.2013, data del ricorso) presso il Comitato Regionale Emilia Romagna.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sebastiano SCARFATO

Con ricorso del 5 giugno 2013 l'allenatore dilettante signor Domenico Prantera, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di responsabile della prima squadra della S.S. Torretta partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Calabria nella stagione sportiva 2011/2012.

Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 15 settembre 2011, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 6.200,00 (seimiladuecento/00) da erogarsi in cinque rate da € 1.240,00 (milleduecentoquaranta/00) alle seguenti date: 30 settembre, 31 dicembre 2011 e 28 febbraio, 30 aprile e 31 maggio 2012.

Con il reclamo in esame, il signor Domenico Prantera, chiede a questo Collegio di far obbligo alla S.S. Torretta di corrispondergli l'importo di € 3.000,00 (tremila/00) avendo ricevuto esclusivamente € 3.200,00 (tremiladuecento/00), oltre agli interessi di mora ed alla svalutazione monetaria.

Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 7 ottobre 2013, ricevute il 14 successivo, ha invitato la S.S. Torretta a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Comitato Regionale Calabria della LND, su richiesta del 16 ottobre 2013 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 21 ottobre successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 20 settembre 2011.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la S.S. Torretta nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

#### PQM

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della S.S. Torretta di corrispondere all'allenatore signor Domenico Prantera la complessiva somma di € 3.050,00 (tremilacinquanta/00) relativa quanto ad € 3.000,00 (tremila/00) al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2011/2012 ed € 50,00 (cinquanta/00) per interessi equitativamente calcolati. L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

Valutata inoltre la poca comprensibilità della situazione venutasi a creare all'inizio della stagione sportiva 2011/2012 a seguito del Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n.52 del 10 agosto 2011 concernente il divieto di inserire compensi economici negli accordi con gli allenatori, che ha indotto in errore sia i tecnici sia le società, situazione poi risolta con il Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n. 201 del 22 maggio 2012 che ha riconosciuto la legittimità della retribuzione inserita negli accordi annullando il precedente divieto e dichiarando che quanto stabilito doveva essere inteso come sostitutivo di quanto affermato nel precedente Comunicato Ufficiale n.52 del 10 agosto 2011, ritiene equo che le parti non debbano essere deferite alla Procura Federale per non aver osservato la proibizione in argomento;

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA:all. Piero GRANATA / ASD CERTOSA MARCIGNAGO

( 161/23 )

ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Mario ROSSINI

In data 6 giugno 2013 l'allenatore dilettante Piero Granata presenta ricorso a questo Collegio Arbitrale contro la società A.S.D. Certosa Marcignago affinché gli venga riconosciuta la somma di €.1.500,00 a saldo di 6 rate da €.250,00 cadauna pattuite con accordo verbale con la medesima al momento della sua assunzione ad allenatore della squadra Allievi Regionali B.

Dichiara di aver percepito solamente €.500,00 ,di cui allega assegno in fotocopia, relativi ai ratei di settembre e ottobre e che nonostante sollecito scritto la società non ha provveduto al saldo delle rimanenti rate di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile.

Chiede inoltre gli vengano riconosciuti gli interessi di mora ed il danno causato dalla svalutazione monetaria.

Al ricorso, oltre la ricevuta della raccomandata attestante l'invio della presente vertenza alla controparte, viene allegata copia della lettera di sollecito al saldo di quanto a lui dovuto inviata alla società, copia della lettera di preso atto suo esonero, copia di una distinta gara datata 16 settembre 2012 nella quale viene indicato il suo nominativo come tecnico della squadra Allievi Regionali B.

Al ricevimento della raccomandata spedita dal tecnico Piero Granata il presidente della A.S.D. Certosa Marcignago in data 30 giugno 2013 scrive al Collegio Arbitrale fornendo le proprie osservazioni. Dichiara che il signor Granata era stato interpellato per la conduzione della squadra Allievi Regionali B e successivamente era stato stabilito un accordo economico verbale fra le parti nel quale veniva riconosciuto al tecnico solamente un premio a fine campionato se la squadra avesse raggiunto la salvezza oltre ad un piccolo contributo per le sue spese di viaggio.

In seguito poiché i risultati ottenuti dalla squadra non andavano bene è stato deciso, dopo alcuni mesi e di comune accordo, di passare l'incarico ad altra persona con la speranza di avere risultati positivi per raggiungere la salvezza. ( cosa che purtroppo non è avvenuta.)

Nonostante tutte le difficoltà economiche della società lo scrivente ha voluto, di sua iniziativa personale, rimborsare con assegno di €.500,00 le eventuali spese che il tecnico avrebbe dovuto sostenere per l'intero anno agonistico.

Per i motivi sopra esposti il presidente termina confermando l'inesistenza di alcun debito nei confronti del signor Granata in quanto la cifra di €.500,00 deve essere considerata più che sufficiente a soddisfare le sue pretese.

In data 14 ottobre 2013 il Segretario del Collegio informa la società A.S.D. Certosa Marcignago che la nota spedita al Collegio il 2 luglio 2013, non risulta essere stata inviata all'allenatore Piero Granata. Invita pertanto a provvederne l'invio rimettendo copia della ricevuta della relativa raccomandata al Collegio stesso.

La società convenuta in risposta a quanto richiesto fa pervenire al Collegio Arbitrale uno scritto attestante l'avvenuto invio alla controparte della proprie osservazioni accludendo copia della ricevuta.

Il Segretario del Collegio il 16 ottobre 2013 richiede al competente Comitato Regionale Lombardia l'avvenuto o meno deposito del contratto ricevendone parere negativo.

Il Collegio presa visione degli atti pervenuti decide di non accogliere il reclamo dell'allenatore Piero Granata in considerazione del fatto che le sue richieste non sono avallate da documentazione scritta ma solamente da accordo verbale.

PQM

Il Collegio Arbitrale rigetta il ricorso.  
La presente delibera è inappellabile.

( 162/23 )

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 6 giugno 2013 l'allenatore dilettante signor Mario Minut fa presente di aver prestato la propria attività di allenatore per la A.S.D. Unione Calcio 3 Stelle nelle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012.

Nel ricorso il tecnico chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Unione Calcio 3 Stelle di corrispondergli per l'attività di responsabile di tutto il Settore giovanile della squadra Esordienti sia per la stagione sportiva 2010/2011 e sia per quella 2011/2012 l'importo complessivo di € 6.000,00 (seimila/00) così determinato:

- € 2.000,00 (duemila/00) per rate non corrisposte nella stagione sportiva 2010/2011 a fronte di un accordo economico sottoscritto dalle parti il 1° luglio 2010 per complessivi € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00);
- € 4.000,00 (quattromila/00) per rate non corrisposte nella stagione sportiva 2011/2012 a fronte di un accordo economico sottoscritto dalle parti in data 1° luglio 2011 per complessivi € 4.000,00 (quattromila/00);

alla predetta cifra complessiva l'allenatore richiede che vadano aggiunti gli interessi di mora e la svalutazione monetaria.

Con raccomandata del 18 giugno 2013 il Presidente della A.S.D. Unione Calcio 3 Stelle contro deducendo a quanto richiesto dal signor Minut precisava:

- che effettivamente per la stagione sportiva 2010/2011 spettavano all'allenatore € 2.000,00 (duemila/00);
- che in effetti per la stagione sportiva 2011/2012 all'allenatore sarebbero spettati € 4.000,00 (quattromila/00) “ se egli non avesse dato le dimissioni il giorno 20 novembre 2011 come risulta dal documento allegato, in base a ciò al sig. Minut spetterebbero esclusivamente le quote per il tempo da lui dedicato alla nostra società cioè circa € 1.600,00 (milleseicento/00)”;
- che dagli importi sopra ammessi devono essere detratti “€ 600,00 di uso telefono cellulare attualmente ancora in possesso del sig. Minut”, oltre ad altri € 400,00 per aver fatto multare la società avendo mandato in panchina un allenatore senza patentino;
- che la società ha tentato inutilmente di mettersi in contatto con l'allenatore “onde potere raggiungere un accordo ragionevole, ma egli si è negato, rifiutandosi di rispondere”

La società conclude proponendo una transazione al sig. Minut nei seguenti termini: € 2.000,00 per quanto dovutogli per l'attività svolta nella stagione sportiva 2010/2011 ed € 1.600,00 per la stagione sportiva 2011/2012 per il periodo in cui ha prestato la sua attività sottratto il costo del telefonino. I complessivi € 2.600,00 dovrebbero essere erogati in tre rate. Alla raccomandata viene allegata varia documentazione poco probante oltre alla lettera di dimissioni dell'allenatore. L'allenatore ha accusato ricevuta della raccomandata della società ribadendo quanto esposto nel ricorso e dichiarandosi disponibile a ribadire verbalmente su quanto viene accusato dalla società. Il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, su richiesta del 16 ottobre 2013 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 18 ottobre successivo dichiara di non essere in possesso di alcun documento avendo la società provveduto al tesseramento del tecnico direttamente presso il Settore Tecnico considerato che per gli allenatori degli Juniores e degli allievi non è obbligatorio il deposito dell'accordo economico.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che:

- la parte del ricorso proposto concernente la richiesta economica (€ 2.000,00) relativa alla stagione sportiva 2010/2011 diritto peraltro riconosciuto anche dalla società, non può però essere presa in considerazione da questo Collegio in quanto la domanda non è stata proposta con la necessaria tempestività e cioè prima della scadenza del termine perentorio corrispondente al completamento della stagione sportiva successiva a quella per cui si propone

- l'azione inerente le rivendicazioni ed i diritti di natura economica che nel caso in esame corrispondeva al 30 giugno 2012;
- la richiesta economica per la stagione sportiva 2011/2012, sino al giorno delle dimissioni (20 novembre 2011) può essere individuato esclusivamente dividendo il premio annuo per dodici e moltiplicando il risultato per i mesi in cui l'allenatore ha prestato la propria attività. Per effettuare detta operazione occorre però prendere come riferimento il massimale previsto per il campionato di appartenenza che all'epoca risulta essere di € 2.500,00, così come stabilito dal Comunicato Ufficiale n. 201 del 22 maggio 2012 della Lega Nazionale Dilettanti;
  - le argomentazioni fornite dalla A.S.D. Unione Calcio 3 Stelle non sono utili per individuare eventuali ulteriori impegni economici reciproci rientrando quanto riportato dalla società nella sfera dei rapporti interpersonali;
- ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento e

#### PQM

il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e, prendendo come riferimento il massimale previsto per il campionato di appartenenza, (€ 2.500,00) dichiara l'obbligo della A.S.D. Unione Calcio 3 Stelle di corrispondere all'allenatore signor Mario Minut la somma di € 1.065,00 (millesessantacinque/00) così determinata: quanto ad € 1.045,00 (millequarantacinque /00) per il saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2011/2012 (così individuato:  $2500:12 = 208,33 \times 5$  mesi di attività), ed € 20,00 (venti/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati. Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Decide altresì di trasmettere gli atti alla Procura Federale per avere le parti previsto nel contratto per la stagione sportiva 2011/2012 un massimale nettamente superiore a quello stabilito dalle norme vigenti al momento della stipula ( 3.000,00). La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Renato GRECO / NFC ORLANDINA ASD

( 163/23 )

ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Sergio FINCATTI

Con ricorso del 08 giugno 2013 l'allenatore dilettante Renato Greco ha adito questo Collegio Arbitrale per farsi riconoscere il pagamento della somma di € 5.000,00, oltre agli interessi di mora e al risarcimento del danno da svalutazione monetaria, quale mancata corresponsione del premio di tesseramento di € 5.000,00 previsto con la scrittura privata, regolarmente depositata redatta in data 11 agosto 2012, con la quale la società NFC Orlandina A.S.D. si è impegnata a corrispondere al Sig. Greco la somma di € 5000,00 da erogare in dieci rate di € 500,00 cadauna, con scadenza al giorno trenta di ogni mese da agosto 2012 a maggio 2013, in qualità di allenatore della prima squadra della società anzidetta, partecipante al campionato di Eccellenza, girone B C.R.Sicilia.

Con il ricorso dichiara di essere stato esonerato con comunicazione scritta dal presidente della società resistente del 25/9/2012.

La società Orlandina Calcio ha fatto pervenire proprie controdeduzioni circa la mancata corresponsione della somma di € 5.000,00 a titolo di premio di tesseramento annuale, precisando di aver corrisposto al Sig. Greco la somma di € 3.000,00, in tre diverse soluzioni ed in particolare la somma di € 2.000,00 a mezzo di due bonifici bancari, rispettivamente di € 1.000,00 cadauno attraverso la Unicredit Banca e € 1.000,00 versati in contanti.

Il ricorrente in data 18 novembre 2013 ha fatto pervenire le proprie osservazioni precisando di aver ricevuto dalla società NFC Orlandina la somma di € 2.120,00 come da documentazione allegata al ricorso e, precisamente riceveva in data 25/6/2012 un bonifico di € 1.000,00 da parte del Sig. Romagnoli, disposto da Confederazione degli Imprenditori Italia ed successivamente un bonifico di € 1.120,00 datato 25/9/2012.

Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione ritiene che il ricorso debba essere accolto parzialmente, infatti dalla originaria richiesta di € 5.000,00 deve essere decurtata la somma di € 2.120,00 che il Sig. Greco dichiara di aver ricevuto dalla società resistente tramite due bonifici datati 25/6/2012 e 25/9/2012.

Per quanto concerne la somma di € mille che la società dichiara di aver pagato al Sig. Greco in contanti, agli atti, non vi è la prova di tale erogazione.

PQM

Il Collegio Arbitrale in parziale accoglimento del ricorso fa obbligo alla società NFC ORLANDINA A.S.D. di pagare all'allenatore Renato Greco la somma di € 2.880,00 quale differenza tra quanto richiesto e quanto ricevuto, oltre agli interessi legali equitativamente calcolati di € 20,00 per un totale di € 2.900,00

Nulla è dovuto per il richiesto risarcimento del danno da svalutazione monetaria, in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all.Salvatore MICELI / ACD CITTA' DI AMANTEA

( 164 /23 )

ARBITRI: Sigg. Sebastiano SCARFATO e Cesare DOBICI

Con ricorso depositato presso questo Collegio Arbitrale, l'allenatore Sig. Salvatore Miceli, assunto dalla A.C.D. CITTA' DI AMANTEA, partecipante al campionato di Promozione C.R. Calabria, quale tecnico della prima squadra per la stagione 2012-2013, chiede a questo Collegio di fare obbligo alla citata Società di corrispondergli la somma complessiva di €. 6.000,00.

A sostegno delle sue richieste, il ricorrente ha prodotto in allegato la scrittura privata (accordo tra società ed allenatori dilettanti), regolarmente depositato presso la Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Calabria, come da nota inoltrata a questo Collegio.

La A.C.D. CITTA' DI AMANTEA, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, non ha fatto pervenire controdeduzioni.

Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione in atti, ritiene che il ricorso è meritevole di accoglimento. Difatti, in ordine al premio di tesseramento, lo stesso trova fondamento nella esistenza del contratto-accordo economico e del suo deposito, entrambi documentalmente provati.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e delibera di fare obbligo alla A.C.D. CITTA' DI AMANTEA di pagare, in favore del Sig. Miceli Salvatore, la somma di €. 6.000,00, quale premio di tesseramento, oltre interessi legali dal deposito del ricorso all'effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

ARBITRI : Sergio FINCATTI e Mario ROSSINI

Con il ricorso del 11 Giugno 2013, l'Avvocato Gennaro Grimolizzi in nome e per conto dell'allenatore dilettante Principio Caprioli, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della Figc, che ha regolarmente sottoscritto il documento, ha adito questo Collegio Arbitrale perchè venisse riconosciuto al suo assistito, che peraltro ha regolarmente sottoscritto il documento, da parte della Società C.S. Vultur, la somma di € 5.361,76 (cinquemilatrecentosessantuno,76 ) oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria .-

Nel ricorso il legale rappresentante dell'allenatore ha prodotto copia dell'accordo economico, redatto fra le parti in data 20 Ottobre 2012 e regolarmente depositato presso il Comitato Regionale Basilicata LND in pari data, da cui si evince che per l'attività di allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato di Eccellenza, doveva percepire un compenso annuo di € 8.000 ( ottomila ) da pagarsi in sette rate, con la prima scadenza il 18/10/2012 di € 2.000 ( duemila ) e le successive sei di € 1000 ( mille ) cadauna e scadenti dal 30/11/2012 al 30/04/2013 oltre ad un rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina per il numero dei chilometri tra la residenza e/o domicilio dell'allenatore ed il campo di gioco della società .

Il tecnico Principio Caprioli comunica che in data 20 marzo 2013, formalizzava le proprie dimissioni dall'incarico di allenatore della prima squadra della C.S Vultur e nel contempo afferma che gli sono stati corrisposti € 3.000 ( tremila ) a titolo di premio di tesseramento ed € 1.200 ( milleduecento ) a titolo di rimborso spese.

Con il reclamo l'allenatore lamenta il mancato pagamento di € 4.000 ( quattromila ), somma ricavata dall'importo complessivo dell'accordo economico al netto di quanto già corrisposto pari ad € 3000 ( tremila ) e dell'ultima scadenza del mese di aprile pari ad € 1.000 ( mille ) in quanto non di spettanza a seguito delle sue dimissioni datate 20 marzo 2013, lamenta inoltre il mancato pagamento di quanto rimanente a titolo di rimborso spese pari a € 1.361,76, che in base alla documentazione pervenuta ed alle verifiche effettuate l'ammontare risulta ben quantificato.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 9 Ottobre 2013, ha invitato la C.S. Vultur a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore Principio Caprioli a replicare eventualmente alle stesse.

La C.S. Vultur nulla ha ritenuto di contro dedurre, stante anche il mancato ritiro della raccomandata da parte della società stessa.

Il Collegio Arbitrale valutata la documentazione pervenuta e le argomentazioni esposte, ritiene che il ricorso prodotto dall'allenatore Principio Caprioli, è meritevole di accoglimento.

#### PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della C.S. Vultur di corrispondere all'allenatore Principio Caprioli la somma di € 5.361,76 ( cinquemilatrecentosessantuno,76 ) a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2012/13, ed € 40,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 5.401,76 ( € 4.000,00 per premio tesseramento, € 1.361,76 per rimborso spese, € 40,00 per interessi ), oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento del danno da svalutazione monetaria in difetto di prova e del relativo danno come costante indirizzo di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Salvatore GIUFFRIDA / ACRD ACICATENA

( 168/23 )

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

Con ricorso del 14/06/2013, l'allenatore di base Uefa "B" Salvatore GIUFFRIDA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto il pagamento della somma di € 5.000,00, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria per l'attività di allenatore della prima squadra della A.C.R.D. ACICATENA nella stagione sportiva 2011/2012.

Nel ricorso l'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata, redatta il 18/08/2011, regolarmente sottoscritta dalle parti, di cui ha allegato copia, la sopracitata Società, partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Sicilia della Lnd, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di €. 5.000,00, da pagarsi in dieci rate mensili di € 500,00 cadauna con scadenza all'ultimo giorno dei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2012, oltre al rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o domicilio dell'allenatore e il campo di gioco della società nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali. Inoltre, ha allegato copia della lettera di dimissioni del 1° febbraio 2012, inviata alla società e per conoscenza al C.R. Sicilia della F.I.G.C., copia della richiesta di emissione tessera di tecnico, datata 18/08/2011, nonché copia lettera del 15/02/2012 con la quale la società ha comunicato al Giuffrida Salvatore di averlo assunto con l'incarico di collaboratore della 1^ squadra.

Il Comitato Regionale Sicilia della LND, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che presso i loro Uffici risulta essere stata depositata in data 30/08/2011 una dichiarazione di gratuità per la conduzione tecnica della prima squadra, sottoscritta dalle parti.

Al ricevimento del ricorso proposto dall'allenatore Giuffrida Salvatore il legale rappresentante della A.C.R.D. Acicatena ha comunicato di essere all'oscuro del contratto sottoscritto tra il ricorrente e dell'allora Presidente della società sig. Strano Sebastiano e del perché la richiesta viene avanza ora considerato che il sig. Strano non è più in società e del lungo tempo trascorso, dichiarandosi disponibile alla risoluzione del problema con l'ex Presidente.

Il Segretario di questa Collegio Arbitrale, con raccomandata del 14/10/2013, ha invitato la A.C.R.D. Acicatena alla presentazione di eventuali controdeduzioni scritte, ricevute di pagamenti effettuati in favore del ricorrente, la copia del contratto economico nonché la ricevuta postale comprovante il contestuale invio, a mezzo raccomandata, di copia delle stesse controdeduzioni anche al ricorrente ed all'allenatore le eventuali osservazioni su quanto comunicato dalla Società.

La società convenuta nulla ha contro dedotto.

In ordine ai fatti richiamati questo Collegio Arbitrale ha accertato che le parti in questione in data 18/08/2011 hanno sottoscritto un contratti a titolo oneroso per € 5.000,00, non depositato e successivamente, in data 29/08/2011, un secondo contratto con la indicazione della gratuità della prestazione, regolarmente sottoscrizione delle parti, depositato presso gli Uffici del Comitato Regionale Sicilia.

Questo Collegio Arbitrale valutata la poca chiarezza della situazione venutasi a creare all'inizio della stagione sportiva 2011/2012, a seguito del Comunicato Ufficiale n. 52 del 10/08/2011 concernente il divieto di inserire compensi economici negli accordi con gli allenatori, che ha indotto in errore sia i tecnici che le società, situazione poi risolta con il Comunicato Ufficiale n. 201, del 22/05/2012 della Lnd che ha riconosciuto la legittimità della retribuzione inserita negli accordi

annullando il precedente divieto, si ritiene equo che le parti non debbano essere deferite alla Procura Federale per non aver osservato la proibizione in argomento.

Tanto premesso, considerato che il ricorrente non ha svolto alcuna attività per il periodo dall'1 al 15 febbraio 2012, dal premio di tesseramento devono essere sottratti € 250,00 e, pertanto, allo stesso vanno riconosciuti € 4.750,00 a saldo delle sue spettanze, oltre ad € 50,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 4.800,00.

#### PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della A.C.R.D. Acicatena di corrispondere all'allenatore Salvatore Giuffrida la somma di €. 4.750,00 a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2011/2012 oltre ad €. 50,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €. 4.800,00.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Andrea Mario MIGLIORE / APD PAULLESE CALCIO

( 169/23 )

ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 12 giugno 2013 l'allenatore dilettante Andrea Mario Migliore ha adito questo Collegio Arbitrale per il riconoscimento del pagamento da parte della società A.P.D. PAULLESE Calcio della somma di € 4.200,00 a saldo del premio di tesseramento di € 7000,00, da pagarsi in dieci rate di € 700,00 cadauna, ad iniziare dal mese di agosto 2012, per la conduzione tecnica della prima squadra, partecipante al campionato di Promozione, girone F del Comitato Regionale Lombardia.

Inoltre chiede gli interessi legali e il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria e le spese legali che si quantificano in € 1.000,00, oltre gli oneri di legge come dovuti, per il fatto che il Sig. Migliore si è fatto assistere dall'Avv. Stefano Manzoni.

A sostegno del ricorso ha prodotto copia della scrittura privata regolarmente depositata, redatta il 1 luglio 2012, con la quale come detto le parti hanno concordato, per la conduzione tecnica della squadra, per il periodo 1/7/2012 – 30/6/2013 un premio di tesseramento di € 7.000,00.

In data 9 dicembre 2012, alla presenza di alcuni testimoni, tra i quali Giovanni Zanghieri, Matteo Belotti Anderboni, che hanno reso una testimonianza scritta, al Sig. Migliore veniva comunicato verbalmente, da parte del Direttore generale della società, Sig. Fabio Pavesi, l'esonero.

Con nota del 15 dicembre 2012 la società ha comunicato per iscritto la volontà di voler procedere alla rescissione del contratto con l'allenatore a causa delle assenze ingiustificate a tre allenamenti, nonché alla partita di campionato Paullese/Sangiulianese del 9/12/2012.

Il difensore del Migliore, Avv. Manzoni il 22 dicembre 2012 in riscontro alla nota del 15 dicembre, puntualizzava ribadendo che il giorno 9/12/2012 veniva comunicato verbalmente dal D.G. Pavesi l'esonero al Migliore e lo invitava a non andare in panchina, per questo motivo nei giorni successivi il ricorrente non si è presentato ai successivi allenamenti.

La società Paullese reagiva alla lettera dell'Avv. Manzoni del 27/12/2012, contestandola integralmente, con la stessa veniva confermato che il Sig. Migliore si era rifiutato di scendere in campo in occasione dell'incontro Paullese/Sangiulianese del 9/12/2012, si assentava altresì a tre sedute di allenamento (l'11, il 12 e il 14 dicembre 2012) senza giustificato motivo.

Appare evidente che il comportamento posto in essere dal Migliore non è conforme alle norme e ai regolamenti vigenti e va ad integrare gli estremi dell'inadempimento contrattuale, che giustifica la volontà di procedere alla rescissione del contratto da parte della società resistente, con il conseguente esonero.

La società Paullese conclude la sua nota precisando che l'inadempienza contrattuale del Migliore quale giusta causa dell'esonero, giustifica non solo l'interruzione del contratto, ma anche la non corresponsione di alcuna somma in suo favore.

Il 29 gennaio 2013 l'Avv. Manzoni, per conto del Migliore con una ulteriore nota contestava il contenuto delle controdeduzioni della società Paullese e, confermava l'esonero verbale del 9/12/2012 ad opera del Sig. Fabio Pavesi, alla presenza di testimoni.

L'allenatore con la stessa nota dichiara, tramite il difensore di rimanere a disposizione della società fino al termine della stagione sportiva.

Il 7 ottobre 2013 la Segreteria del Collegio richiedeva alla società Paullese di presentare proprie controdeduzioni e all'allenatore Migliore eventuali sue osservazioni.

Con la nota difensiva del 21/10/2013 la società sostanzialmente ha confermato quanto assunto con la precedente nota in risposta a quella del difensore del ricorrente, Avv. Manzoni del 27/12/2012, in più aggiungeva la circostanza che prima della gara del 9/12/2012, richiedeva al Sig. Migliore di avere un incontro con il presidente della Polisportiva Sig. Potito Spagnolo, con il presidente della società Sig. Giliberti Ernesto e con i consiglieri Clemente Giacomo, Maestroni Massimo e Della Mura Salvatore, nel corso del quale gli veniva riferito di poter rimanere al suo posto e di rivedere gli emolumenti da corrispondergli, dando termine fino a martedì 11/12/2012 per dare riscontro alle proposte fatte in quella sede.

Ma contrariamente a quanto concordato il Sig. Migliore metteva in atto un comportamento inadempiente nei termini precedentemente esposti.

Altre circostanza a dimostrazione che il 9/12/2012 l'allenatore Migliore non era stato esonerato si può ricercare nell'articolo giornalistico della testata sportiva "PRINSPORT" dove si legge che il Presidente Giliberti aveva rilasciato una intervista, al giornalista Mauro Taino, dove dichiarava e precisava che il Migliore alla data del 9/12/2012 era ancora l'allenatore della società non essendo intervenuto alcun esonero, pertanto si chiedeva il rigetto del ricorso.

In risposta l'avvocato Manzoni per il Sig. Migliore controbatteva alla nota difensiva della società precisando che non era stata messa in moto da parte della società Paullese la procedura per la risoluzione del contratto prevista dagli accordi collettivi; inoltre il fatto che la società aveva convocato per la gara del 9/12/2012, l'allenatore della Juniores, smentisce di fatto il rifiuto di scendere in campo e la conferma dell'avvenuto esonero.

Inoltre se la società Paullese avesse voluto reintegrare l'allenatore avrebbe dovuto contattarlo telefonicamente, anche per ricevere spiegazioni per l'assenza all'allenamento dell'11/12/2012, invece ha lasciato trascorrere tre giorni per contestargli l'assenza ingiustificata ed optare poi per la rescissione del contratto.

Si insiste pertanto nella richiesta di provvedere al saldo delle sei rate scadute e non corrisposte, oltre agli interessi, al risarcimento del danno e al rimborso delle spese legali.

Il Collegio esaminata la documentazione ritiene fondata la richiesta dell'allenatore Migliore, in primis perché per procedere alla rescissione del contratto per inadempienza, bisognava mettere in moto una procedura specifica prevista dalla normativa; appare veritiera perché confermata da due testimonianze scritte allegate agli atti che l'allenatore Migliore sia stato esonerato verbalmente dal Direttore generale della società Paullese Sig. Fabio Pavesi in data 9/12/2012.

Infine c'è da evidenziare che la società nelle sue note difensive mai ha contestato la richiesta economica formulata dal ricorrente.

Non possono essere soddisfatte le richieste di risarcimento del danno per mancanza di prove in merito e della liquidazione delle spese legali.

PQM

Il Collegio Arbitrale in parziale accoglimento del ricorso fa obbligo alla A.P.D. PAULLESE Calcio di pagare all'allenatore Andrea Mario Migliore la somma di € 4.200,00, oltre agli interessi legali equitativamente calcolati di € 66,00 per un totale di € 4.266,00

Nulla è dovuto per il richiesto risarcimento del danno per mancanza di prova, come costante orientamento del Collegio, così pure non è previsto il rimborso per le spese legali. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

ARBITRI : sigg.Sergio FINCATTI e Ivano CORRADA

Con il ricorso del 22 maggio 2013 l'allenatore di 3<sup>a</sup> categoria Gian Pietro Colcelli , regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della Figc, ha adito questo Collegio Arbitrale perchè gli venisse riconosciuto la somma di € 1.400 (millequattrocento) quale corrispettivo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2012/13, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria .

Nel ricorso il tecnico Colcelli ha prodotto copia dell'accordo economico, redatto fra le parti in data 19 Ottobre 2012 e regolarmente depositato presso il Comitato Regionale Toscana il 23 Ottobre 2012 , con il quale gli veniva riconosciuto dalla Polisportiva Badia Agnano un premio di tesseramento di € 1.400 (millequattrocento) da erogarsi in sette rate da € 200 (duecento) ciascuna e più precisamente il 15 di ogni mese da Novembre 2012 a Maggio 2013 per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al Campionato di Prima Categoria Girone " E " del Comitato Regionale Toscana, in qualità di allenatore responsabile per la stagione sportiva 2011/2012 .

Il tecnico Colcelli comunica inoltre di essere stato esonerato in data 27 Gennaio 2013 .

Con il reclamo in esame il sig.Colcelli chiede a questo Collegio di far obbligo alla Polisportiva Badia Agnano di corrispondergli l'importo di € 1400,00 ( millequattrocento ) quale premio di tesseramento concordato nell'accordo economico e non percepito.

Con raccomandata datata 14 giugno 2013, la Polisportiva Badia Agnano in riscontro alla richiesta del tecnico, precisa che :

- il tecnico Colcelli è stato esonerato dalla conduzione tecnica della prima squadra in data 17 marzo 2013 e non in data 27 gennaio come da lui sostenuto e come si evince dalla comunicazione ufficiale di esonero, inoltrata dalla Società al Settore Tecnico della FIGC

- la Pol. Badia Agnano specifica di avere già corrisposto al sig. Colcelli tutte le scadenze dovute fino al 15 marzo 2013, vale a dire fino alla data dell'esonero, per un totale di € 1.000 (mille) .

La società aveva manifestato al sig. Colcelli l'intenzione di corrispondergli le restanti scadenze del 15 aprile e del 15 maggio per complessivi € 400, ma lo stesso aveva preteso di riceverle in un'unica soluzione alla data dell'esonero, proposta alla quale la società si era negata.

In data 7 Agosto 2013 con raccomandata, inoltrata al solo Collegio Arbitrale e non alla Pol. Badia Agnano , come successivamente fatto rilevare, con racc. del 16/10/2013, dal Segretario del Collegio Arbitrale al tecnico Colcelli, che provvedeva di seguito a dimostrare il regolare inoltra e avviso di ricevimento, il sig, Colcelli precisa e conferma di essere stato esonerato in data 27 /01/2013 e di avere ricevuto, in data 14 giugno 2013, comunicazione di proposta di transazione per soli due mesi , che lo stesso ha provveduto a respingere in quanto non in linea con quanto previsto nell' accordo economico.

Il Collegio Arbitrale presa visione della documentazione pervenuta e considerando che la Polisportiva Badia Agnano non ha proposto nessuna ulteriore controdeduzione a dimostrazione dell'avvenuta corresponsione delle scadenze richiamate nella raccomandata del 14 giugno 2013, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della Polisportiva Badia Agnano di corrispondere all'allenatore Gian Piero Colcelli la somma di € 1.400 ( millequattrocento ) a saldo di quanto pattuito nell'accordo economico, per la stagione sportiva 2012/13, ed € 17,50 per

interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 1417,50 ( millequattrocentodiciassette,50 ) oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento del danno da svalutazione monetaria in difetto di prova e del relativo danno come costante indirizzo di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

( 171/23 )

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

L'avvocato dell'allenatore dilettante signor Antonio Corradino, con ricorso del 17 giugno 2013, regolarmente sottoscritto dal tecnico, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore in seconda della prima squadra della A.S.D. Bojano Calcio partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Molise nella stagione sportiva 2012/2013.

Nel ricorso il legale del tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 23 agosto 2012, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 9.000,00 (novemila/00) da erogarsi in nove rate da € 1.000,00 (mille/00) all'ultimo giorno dei mesi che vanno da agosto 2012 ad aprile 2013.

Con il reclamo in esame, il legale del signor Antonio Corradino, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Bojano Calcio di corrispondere al suo assistito l'importo di €7.000,00 (settemila/00) avendo ricevuto esclusivamente € 2.000,00 (duemila/00), oltre agli interessi di mora alla svalutazione monetaria ed alle spese legali.

La Società convenuta, regolarmente invitata a fornire le proprie controdeduzioni, con Raccomandata A.R. del 7 ottobre 2013 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, nulla faceva pervenire, anche perché detta comunicazione scritta non è stato possibile consegnarla in quanto sulla busta restituita alla Segreteria di questo Collegio è stata apposta, dal competente Ufficio Postale, la dicitura – avvisato 16/10/13 - compiuta giacenza – al mittente

Il Comitato Regionale Molise della LND, su richiesta del 16 ottobre 2013 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 22 ottobre successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 24 agosto 2012.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la A.S.D. Bojano Calcio nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritenuto che la mancata consegna della raccomandata alla A.S.D. Bojano Calcio dipende esclusivamente o dall'inerzia della stessa all'invito di andare a ritirare la missiva o eventualmente dall'onere che aveva la società di segnalare tempestivamente un eventuale cambiamento di indirizzo e che di conseguenza questa circostanza non può essere un valido motivo giustificativo dell'atteggiamento della società, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento non essendo previsto dal vigente Regolamento la refusione delle spese di lite in caso di soccombenza e

PQM

il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Bojano Calcio di corrispondere all'allenatore signor Antonio Corradino la complessiva somma di € 7.110,00 (settemilacentodieci/00) relativa quanto ad € 7.000,00 (settemila/00) al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2012/2013 ed € 110,00 (centodieci/00) per interessi equitativamente calcolati.

L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Mario ROSSINI

In data 15 giugno 2013 l'Avv. Cristina Zecca, nominato ufficialmente dall'allenatore professionista di Seconda Categoria Uefa A Egidio Pirozzi a rappresentarlo e difenderlo in virtù di espresso mandato, inoltra vertenza economica a questo Collegio Arbitrale contro la società A.S.D. Sarnese 1926 partecipante al campionato Nazionale di Serie D.

Nel ricorso presentato il legale del tecnico espone quanto segue:

con accordo stipulato e sottoscritto dalle parti la società U.S.D. Sarnese 1926 nell'assumere l'allenatore Egidio Pirozzi quale responsabile della prima squadra a decorre dal 30 luglio 2012 si era impegnata a riconoscergli un compenso globale annuo di € 8.000,00 da corrispondersi in 12 rate mensili di €. 666,66 cadauna ad iniziare dalla data della sua assunzione fino al 30 giugno 2013 termine della stagione sportiva.

Della cifra pattuita al suo assistito venivano solamente corrisposti €. 1.500,00 ed inoltre veniva sollevato dal suo incarico con lettera di esonero datata 6 novembre 2012.

Con il presente reclamo l'avv. Cristina Zecca si rivolge al Collegio Arbitrale affinché venga riconosciuta al suo assistito da parte della società A.S.D. Sarnese 1926 la somma di €.6.500,00 oltre gli interessi di mora ed indennità di fine contratto.

Al ricorso, oltre la ricevuta della raccomandata attestante l'invio della presente vertenza alla controparte e copia della comunicazione dell'esonero del tecnico, viene allegato copia del suo tesseramento e copia del contratto economico.

Con raccomandata del 7 ottobre 2013 il Segretario del Collegio invita la società A.S.D. Sarnese 1926 a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Egidio Pirozzi ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni.

Le Poste Italiane il 14 ottobre 2013 comunicano al Collegio Arbitrale l'impossibilità del recapito della raccomandata spedita alla società in quanto rifiutata.

Il Dipartimento Interregionale su richiesta del 16 ottobre 2013 inviata dal Segretario del Collegio Arbitrale trasmette copia del contratto del tecnico regolarmente depositato.

Presa visione degli atti pervenuti ed in considerazione del fatto che la società A.S.D. Sarnese 1926 con il suo rifiuto a ritirare la raccomandata inviata dal reclamante non ha di fatto ritenuto voler controdedurre, il Collegio decide di accogliere il ricorso.

#### PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Egidio Pirozzi e obbliga la società A.S.D. Sarnese 1926 al pagamento a suo favore della somma di €.6.500,00 a saldo del contratto e di €.150,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di €. 6.650,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.

VERTENZA:all. Pierfrancesco ULIVI / ASD VIRIBUS UNITIS srl

( 173/23 )

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA

Con ricorso del 15/06/2013, l'avv. Cristina Zecca, legale dell'allenatore di Base Uefa "B" Pierfrancesco ULIVI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto al suo assistito, che, peraltro, ha regolarmente sottoscritto il documento, da parte della A.S.D. VIRIBUS UNITIS s.r.l. il pagamento della somma di € 4.200,00, a saldo delle sue spettanze, oltre agli interessi di mora.

Nel ricorso il legale rappresentante dell'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata, redatta il 24/11/2012, regolarmente sottoscritta dalle parti, di cui ha allegato copia, la sopraccitata Società, partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Campania della Lnd, si era impegnata a corrispondere al suo assistito un compenso annuo di €. 4.200,00, da pagarsi mediante numero sette rate mensili con scadenza al venti dei mesi di dicembre 2012, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2013, di € 600,00 cadauno, oltre al rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o domicilio dell'allenatore e il campo di gioco della società nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali. Inoltre, ha allegato copia della lettera di esonero del 31/01/2013, con la quale la sopra citata società ha dato comunicazione di ciò al Settore Tecnico della F.I.G.C., della richiesta di emissione tessera di Tecnico, datata 24/11/2012, nonché lettera con la quale il ricorrente ha comunicato di restare a disposizione della società fino al termine della stagione sportiva 2012/2013.

Il Comitato Regionale Campania della LND, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che l'accordo economico sottoscritto tra le parti in questione è stato depositato in data 20/12/2012, presso i loro Uffici.

Il Segretario di questa Collegio Arbitrale, con raccomandata del 7/10/2013, ha invitato la A.S.D. Viribus Unitis s.r.l. alla presentazione di eventuali controdeduzioni scritte, ricevute di pagamenti effettuati in favore del ricorrente, la copia del contratto economico nonché la ricevuta postale comprovante il contestuale invio, a mezzo raccomandata, di copia delle stesse controdeduzioni anche al ricorrente ed all'allenatore le eventuali osservazioni su quanto comunicato dalla Società.

La società convenuta nulla ha contro dedotto.

In ordine ai fatti innanzi esposti questo Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Ulivi Pierfrancesco è meritevole di parziale accoglimento.

Al ricorrente spettano € 4.200,00 a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2012/2013, oltre ad € 48,00 per interessi equitativamente calcolati, mentre nulla spetta per il rimborso di spese viaggi sostenuti in mancanza di idonea documentazione comprovante i chilometri percorsi dalla sua residenza al campo di gioco della società.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S. D. Viribus Unitis di corrispondere all'allenatore Pierfrancesco ULIVI la somma di €. 4.200,00 a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2012/2013, oltre ad €. 48,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €. 4.248,00.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all.Pasquale DI PASQUA / ASD SC MADONNA di CAMPAGNA

( 174 /23 )

ARBITRI: sigg.Sebastiano SCARFATO e Cesare DOBICI

Con ricorso depositato presso questo Collegio Arbitrale, l'allenatore Sig. Pasquale Di Pasqua, assunto dalla A.S.D. S.C. MADONNA DI CAMPAGNA, quale tecnico della squadra Allievi/B "97" per la stagione 2012-2013, chiede a questo Collegio di fare obbligo alla citata Società di corrispondergli la somma complessiva di €. 1.350,00.

A sostegno delle sue richieste, il ricorrente ha prodotto in allegato la scrittura privata (accordo tra società ed allenatori dilettanti), non depositata però presso la Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, come da nota inoltrata a questo Collegio.

La A.S.D. S.C. MADONNA DI CAMPAGNA, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, ha fatto pervenire controdeduzioni prive di qualsiasi pregio giuridico; difatti, del tutto irrilevante è la circostanza dedotta secondo cui le richieste avanzate dal Sig. Di Pasqua dovessero essere rivolte alla precedente gestione societaria. Al riguardo si fa rilevare che il soggetto giuridico che ha assunto l'obbligazione nei confronti del Sig. Di Pasqua non è mutato, essendosi solo verificata una modifica delle persone fisiche della compagine associativa.

Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione in atti, ritiene che, sebbene non risulti depositato presso Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta l'accordo di collaborazione intercorso tra le parti, il ricorso è meritevole di accoglimento.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e delibera di fare obbligo alla A.S.D. S.C. MADONNA DI CAMPAGNA, di pagare in favore del Sig. Di Pasqua Pasquale, la somma di €. 1.350,00, quale premio di tesseramento, oltre interessi legali dal deposito del ricorso all'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento di svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle nuove disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Rocco CALDARONI / ACD ANITRELLA

( 175/23 )

ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Mario ROSSINI

L'allenatore di Base Rocco Caldaroni in data 18 giugno 2013 presenta ricorso a questo Collegio Arbitrale lamentando il mancato pagamento da parte della società A.C.D. Anitrella della somma di € 7.500,00 a saldo di quanto stabilito nell'accordo economico stipulato con la medesima in data 26 agosto 2011. Chiede inoltre gli vengano riconosciuti gli interessi di mora ed il risarcimento derivante dalla svalutazione monetaria.

Al ricorso viene allegata oltre copia della ricevuta della raccomandata attestante l'invio alla controparte del presente reclamo, una copia dell'accordo economico, regolarmente depositato come confermato dal competente Comitato Regionale Lazio su richiesta del Segretario del Collegio Arbitrale, con il quale società A.C.D. Anitrella nell'assumere il signor Rocco Caldaroni in qualità di tecnico responsabile della sua prima squadra, partecipante al campionato Regionale Lazio di Eccellenza, si impegna a corrispondergli un premio di tesseramento di € 7.500,00 da pagarsi in 8 rate con scadenza mensile a partire dal novembre 2011 di cui 7 per € 1.000,00 cadauna ed una a fine contratto di € 500,00.

La società A.C.D. Anitrella al ricevimento del ricorso del tecnico, in data 2 luglio 2013 presenta a sua volta reclamo al Collegio Arbitrale tramite il proprio presidente pro-tempore nella stagione 2011/2012. Nella scrittura viene affermata l'infondatezza delle richieste del tecnico in quanto ogni suo emolumento era stato soddisfatto con pagamenti effettuati "brevi manu" come consuetudine della società verso tutte le persone che operano nella famiglia Nero Verde.

Viene inoltre evidenziato come il contratto con il signor Rocco Caldaroni sarebbe stato sottoscritto dal direttore sportivo Renzo Caldaroni, cugino del tecnico, il quale mai, fino al 14 giugno 2013, ha informato la società del non avvenuto pagamento di € 7.500,00 al cugino.

Per tale motivo la A.C.D. Anatrella ritiene che il signor Renzo Caldaroni debba essere coinvolto in questa storia del reclamo predisponendo una sua relazione dove si affermasse il non pagamento verso il cugino.

Al di là di questa strana forma di nepotismo legata ad altri fatti di sponsorizzazioni gravitanti attorno al nome di Caldaroni, fatti che non potrebbero assumere valore nella giustizia sportiva, la A.C.D. Anatrella conferma che nulla è dovuto al signor Rocco Caldaroni e che tale tesi sarà confermata qualora il medesimo dovesse portare il reclamo di fronte alla Magistratura Ordinaria.

In conclusione viene fatta richiesta al Collegio la convocazione del signor Renzo Caldaroni unica persona al corrente dei fatti.

In data 17 luglio 2013 in merito alla vertenza presentata dal signor Rocco Caldaroni perviene a mezzo fax al Collegio Arbitrale, da parte della società A.C.D. Anatrella, la richiesta di una copia delle scritture private relative alle stagioni 2011/2012 e 2012/2013.

Il 18 settembre il Segretario del Collegio provvede ad inviare alla società copia dell'accordo economico che l'allenatore Caldaroni aveva inoltrato assieme al suo ricorso in data 18 giugno 2013.

Il Collegio Arbitrale esaminati gli atti pervenuti ritiene il ricorso meritevole di accoglimento in considerazione del fatto che nelle motivazioni esposte dalla società A.C.D. Anatrella nel suo reclamo non vengono prodotte prove documentate dell'avvenuto pagamento dei compensi pattuiti nel contratto stipulato con il tecnico .

PQM

Il Collegio accoglie il ricorso è dichiara l'obbligo alla società A.C.D. Anatrella di corrispondere al tecnico Rocco Caldaroni la somma di € 7.500,00 relativa al saldo del premio di tesseramento e di

€.175,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di €. 7.675,00. L'importo complessivo verrà maggiorato al tasso legale fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto per il risarcimento del danno da rivalutazione monetaria in difetto di prova del danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Francesco DE VIVO / AS IPPOGRIFO SARNO ASD

( 176/23 )

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA

Con ricorso del 19/06/2013, l'avv. Cristina Zecca, legale dell'allenatore di Base Uefa "B" Francesco DE VIVO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto al suo assistito, che, peraltro, ha regolarmente sottoscritto il documento, da parte della A.S. IPPOGRIFO SARNO A.S.D. il pagamento della somma di € 3.500,00, a saldo delle sue spettanze, oltre agli interessi di mora ed all'indennità chilometrica.

Nel ricorso il legale rappresentante dell'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata, redatta il 26/11/2012, regolarmente sottoscritta dalle parti, di cui ha allegato copia, la sopracitata Società, partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Campania della Lnd, si era impegnata a corrispondere al suo assistito un compenso annuo di €. 5.000,00, da pagarsi mediante numero cinque rate mensili con scadenza all'ultimo giorno dei mesi di novembre e dicembre 2012 e gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2013, di cui le prime quattro di € 800,00 cadauno e le ultime due di € 900,00 cadauno, oltre al rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o domicilio dell'allenatore e il campo di gioco della società nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali. Ha precisato, altresì, che il suo assistito è stato esonerato verbalmente in data 04/02/2013, e che con raccomandata del 15/02/2013, indirizzata alla società Ippogrifo Sarno, lo stesso ha comunicato di restare a disposizione fino al termine della stagione sportiva 2012/2013 e che per l'attività svolta ha percepito solo € 1.500,00 a fronte della cifra pattuita.

Il Comitato Regionale Campania della LND, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che l'accordo economico sottoscritto tra le parti in questione è stato depositato in data 14/12/2012, presso i loro Uffici.

Il Segretario di questa Collegio Arbitrale, con raccomandata del 7/10/2013, ha invitato la A.S. IPPOGRIFO SARNO A.S.D. alla presentazione di eventuali controdeduzioni scritte, ricevute di pagamenti effettuati in favore del ricorrente, la copia del contratto economico nonché la ricevuta postale comprovante il contestuale invio, a mezzo raccomandata, di copia delle stesse controdeduzioni anche al ricorrente ed all'allenatore le eventuali osservazioni su quanto comunicato dalla Società.

Dalla documentazione in atti si evince che la società convenuta, non avendo provveduto al ritiro della raccomandata sopra indicata, per compiuta giacenza, che è stata trasmessa al mittente dalle Poste Italiane, nulla ha contro dedotto.

In ordine ai fatti innanzi esposti questo Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore De Vivo Francesco è meritevole di parziale accoglimento.

Al ricorrente spettano € 3.500,00 a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2012/2013, oltre ad € 40,00 per interessi equitativamente calcolati, mentre nulla spetta per il rimborso di spese viaggi sostenuti in mancanza di idonea documentazione comprovante i chilometri percorsi dalla sua residenza al campo di gioco della società.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S. IPPOGRIFO SARNO A.S.D. di corrispondere all'allenatore Francesco DE VIVO la somma di €. 3.500,00 a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2012/2013, oltre ad €. 40,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €.3.540,00.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO

Con ricorso del 24 giugno 2013 l'allenatore dilettante signor Luigi Caridi, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. Bianco Calcio partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Calabria della Lega Nazionale Dilettanti, nella stagione sportiva 2012/2013.

Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 6 settembre 2012, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento, di € 7.000,00 (settemila/00) da erogarsi entro il 30 giugno 2012.

Con il reclamo in esame, il signor Luigi Caridi, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Bianco Calcio di corrispondergli l'importo di € 4.400,00 (quattromilaquattrocento/00) avendo la società provveduto ad erogare esclusivamente € 2.600,00 (duemilaseicento/00) a fronte di quanto dovutogli ai sensi dell'accordo economico. Il tecnico richiede inoltre € 960,00, (novecentosessanta) a titolo di rimborso spese di viaggio delle quali fornisce tutti i dati necessari per ricostruire l'importo richiesto,

Sulla predetta somma domanda gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Comitato Regionale Calabria della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta del 16 ottobre 2013 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 21 ottobre successivo ha comunicato il mancato deposito dell'accordo in argomento.

Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 7 ottobre 2013, ricevuta dalla società A.S.D. Bianco Calcio e dal tecnico il 14 ottobre successivo, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la A.S.D. Bianco Calcio nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

#### PQM

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Bianco Calcio di corrispondere all'allenatore signor Luigi Caridi la complessiva somma di € 5.435,00 (cinquemilaquattrocentotrentacinque/00) così determinata: quanto ad € 4.400,00 (quattromilaquattrocento/00) quale residuo del premio di tesseramento ancora dovuto, € 960,00 (novecentosessanta) per spese di viaggio regolarmente dimostrate ed € 75,00 (settantacinque/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati. L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

Decide altresì di trasmettere gli atti alla Procura Federale per non avere l'allenatore signor Luigi Caridi provveduto a depositare l'accordo economico presso il competente Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti, così come previsto dalla vigente normativa.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.

VERTENZA: all.Mario FREZZATO / AS D. CHIAMPOARSO

( 178 /23 )

ARBITRI: sigg. Sebastiano SCARFATO e Mario ROSSINI

Con ricorso depositato presso questo Collegio Arbitrale, l'allenatore Sig. Mario Frezzato, assunto dalla A.S.D. CHIAMPOARSO, partecipante al campionato di Prima Categoria C.R. Veneto, quale tecnico per la stagione 2012-2013, chiede a questo Collegio di fare obbligo alla citata Società di corrispondergli la somma di €. 1.000,00, quale ultima rata relativa al premio di tesseramento.

A sostegno delle sue richieste, il ricorrente ha prodotto in allegato la scrittura privata (accordo tra società ed allenatori dilettanti), non depositata però presso la Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Veneto, come da nota inoltrata a questo Collegio.

La A.S.D.CHIAMPOARSO, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, ha fatto pervenire controdeduzioni prive di qualsiasi pregio giuridico; difatti, del tutto irrilevante è la circostanza dedotta secondo cui l'avvenuto esonero del Sig. Frezzato assuma efficacia estintiva dell'obbligazione assunta tra le parti.

Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione in atti, ritiene che, sebbene non risulti depositato presso Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Veneto l'accordo di collaborazione intercorso tra le parti, lo stesso risulta non contestato e, comunque, confermato, circa la sua autenticità, dalla A.S.D.CHIAMPOARSO, pertanto il ricorso è meritevole di accoglimento.

#### PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e delibera di fare obbligo alla A.S.D.CHIAMPOARSO, di pagare in favore del Sig. Frezzato Mario, la somma di €. 1.000,00, quale ultimo rateo del premio di tesseramento, oltre interessi legali dal deposito del ricorso all'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria, in difetto di prova del relativo danno economico, come da costante orientamento di questo Collegio.

Il Collegio segnala alla Procura Federale il comportamento dell'allenatore sig. Mario Frezzato per non aver provveduto lo stesso a depositare il contratto presso il Comitato Regionale Veneto.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

L'avvocato dell'allenatore dilettante signor Luigi Carosella, con ricorso del 25 giugno 2013 regolarmente sottoscritto dal tecnico, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. Bojano Calcio partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Molise nella stagione sportiva 2012/2013.

Nel ricorso il legale del tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 23 agosto 2012, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 9.000,00 (novemila/00) da erogarsi in nove rate da € 1.000,00 (mille/00) all'ultimo giorno dei mesi che vanno da agosto 2012 ad aprile 2013.

Con il reclamo in esame, il legale del signor Luigi Carosella, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Bojano Calcio di corrispondere al suo assistito l'importo di € 7.840,00 (settemilaottocentoquaranta/00) avendo ricevuto esclusivamente € 1.160,00 (millecentosessanta/00), oltre agli interessi di mora alla svalutazione monetaria ed alle spese legali.

La Società convenuta, regolarmente invitata a fornire le proprie controdeduzioni, con Raccomandata A.R. del 7 ottobre 2013 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, nulla faceva pervenire, anche perché detta comunicazione scritta non è stato possibile consegnarla in quanto sulla busta restituita alla Segreteria di questo Collegio è stata apposta, dal competente Ufficio Postale, la dicitura – avvisato 15/10/13 - compiuta giacenza – al mittente

Il Comitato Regionale Molise della LND, su richiesta del 16 ottobre 2013 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 22 ottobre successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 24 agosto 2012.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la A.S.D. Bojano Calcio nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritenuto che la mancata consegna della raccomandata alla A.S.D. Bojano Calcio dipende esclusivamente o dall'inerzia della stessa all'invito di andare a ritirare la missiva o eventualmente dall'onere che aveva la società di segnalare tempestivamente un eventuale cambiamento di indirizzo e che di conseguenza questa circostanza non può essere un valido motivo giustificativo dell'atteggiamento della società, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento non essendo previsto dal vigente Regolamento la refusione delle spese di lite in caso di soccombenza e

#### PQM

il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Bojano Calcio di corrispondere all'allenatore signor Luigi Carosella la complessiva somma di € 7.960,00 (settemilanovecentosessanta/00) relativa quanto ad € 7.840,00 (settemilaottocentoquaranta/00) al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2012/2013 ed € 120,00 (centoventi/00) per interessi equitativamente calcolati. L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

L'avvocato dell'allenatore dilettante signor Cosimo Damiano Torraco, con ricorso del 25 giugno 2013 regolarmente sottoscritto dal tecnico, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore preparatore dei portieri della prima squadra della A.S.D. Bojano Calcio partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Molise nella stagione sportiva 2012/2013.

Nel ricorso il legale del tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 14 settembre 2012, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 4.000,00 (quattromila/00) da erogarsi in otto rate da € 500,00 (cinquecento/00) all'ultimo giorno dei mesi che vanno da settembre 2012 ad aprile 2013.

Con il reclamo in esame, il legale del signor Cosimo Damiano Torraco, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Bojano Calcio di corrispondere al suo assistito l'importo di € 3.000,00 (tremila/00) avendo ricevuto esclusivamente € 1.000,00 (mille/00), oltre agli interessi di mora alla svalutazione monetaria ed alle spese legali.

La Società convenuta, regolarmente invitata a fornire le proprie controdeduzioni, con Raccomandata A.R. del 7 ottobre 2013 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, nulla faceva pervenire, anche perché detta comunicazione scritta non è stato possibile consegnarla in quanto sulla busta restituita alla Segreteria di questo Collegio è stata apposta, dal competente Ufficio Postale, la dicitura – avvisato 15/10/13 - compiuta giacenza – al mittente

Il Comitato Regionale Molise della LND, su richiesta del 16 ottobre 2013 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 22 ottobre successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 20 settembre 2012.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la A.S.D. Bojano Calcio nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritenuto che la mancata consegna della raccomandata alla A.S.D. Bojano Calcio dipende esclusivamente o dall'inerzia della stessa all'invito di andare a ritirare la missiva o eventualmente dall'onere che aveva la società di segnalare tempestivamente un eventuale cambiamento di indirizzo e che di conseguenza questa circostanza non può essere un valido motivo giustificativo dell'atteggiamento della società, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento non essendo previsto dal vigente Regolamento la refusione delle spese di lite in caso di soccombenza e

#### PQM

il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Bojano Calcio di corrispondere all'allenatore signor Cosimo Damiano Torraco la complessiva somma di € 3.025,00 (tremilaventicinque/00) relativa quanto ad € 3.000,00 (tremila/00) al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2012/2013 ed € 25,00 (venticinque/00) per interessi equitativamente calcolati. L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA:all. Santi BELLINVIA / USD SCALEA

( 182/23 )

ARBITRI:sigg. Sebastiano SCARFATO e Ivano CORRADA

L'allenatore dilettante Santi BELLINVIA, in data 25 giugno u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per l'USD SCALEA di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.

Nello svolgimento della fase istruttoria, l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza, avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA:all. Luca Fabio AQUILANTE / USD 1913 SEREGNO CALCIO srl

( 183/23 )

ARBITRI:sigg. Sergio FINCATTI / Cesare DOBICI

L'allenatore dilettante Luca Fabio AQUILANTE ,in data 27 giugno u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per l'USD 1913 SEREGNO CALCIO srl di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società. Nello svolgimento della fase istruttoria,l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza,avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

( 184/23 )

ARBITRI: sigg. Ivano CORRADA e Sebastiano SCARFATO

Con ricorso del 11/06/2013 gli Avv. Enrico Crocetti Bernardi e Michele Roma legali dell'allenatore ANDREA BENEDETTI che, peraltro ha sottoscritto il ricorso, regolarmente iscritto nei ruoli del STF, ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla RICCIONE CALCIO 1929 partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti 2012/2013 di pagargli le cinque rate di € 1500 cadauna scadute il 15 gennaio, 15 febbraio, 15 marzo, 15 aprile e 15 maggio 2013 per un totale di € 7500 quale premio di tesseramento oltre gli interessi di mora e svalutazione monetaria. Asserisce che a fronte di accordo stipulato e regolarmente depositato in data 20/12/2012 la RICCIONE CALCIO 1929 non aveva provveduto al pagamento delle sopracitate rate. Il giorno 7 ottobre 2013 invitata da questo Collegio Arbitrale con raccomandata A/R la società RICCIONE CALCIO 1929 S.S.D. a R.L. nulla ha ritenuto di controdedurre.

Da un esame delle carte prodotte dall'allenatore risulta che il ricorso è meritevole di accoglimento.

PQM

Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall'allenatore dilettante Andrea BENEDETTI e fa obbligo alla RICCIONE CALCIO S.S.D. a R.L. di pagargli la somma di € 7500 oltre Euro 125 per interessi legali equitativamente calcolati per un totale di Euro 7625.

L'importo complessivo liquidato andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo al tasso legale.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera e' inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell' art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA:all. Roberto OSIMANI / ASD CIVITANOVA

( 185/23 )

ARBITRI:sigg. Mario ROSSINI e Sebastiano SCARFATO

L'allenatore dilettante Roberto OSIMANI, in data 28 giugno u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per l'ASD CIVITANOVA di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.  
Nello svolgimento della fase istruttoria, l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza, avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

( 186/23 )

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

L'allenatore dilettante signor Luigi Carosella, con ricorso del 29 giugno 2013 ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della Virtus Cupello nelle stagioni sportive 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010.

Va preliminarmente osservato, e ciò precluderà ogni inutile valutazione dei fatti nel merito, che le domande non sono state tempestivamente proposte e che pertanto va dichiarata la prescrizione del diritto azionato. Il ricorso infatti, inoltrato il 29 giugno 2013 fa riferimento a stagioni sportive che hanno superato i termini perentori previsti dalla vigente normativa che individua tale termine alla fine della stagione sportiva successiva a quella per cui viene proposta l'azione inerente le rivendicazioni ed i diritti di natura economica.

La domanda pertanto, ai sensi della richiamata previsione normativa, va dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta e come tale prescritta.

PQM

Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dall'allenatore signor Luigi Carosella, lo dichiara inammissibile per intervenuta prescrizione.

La presente decisione è inappellabile.

ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Vittorio RUSSIANO

Con ricorso del 28/06/2013 l'Avv. Mattia Grassani legale dell'allenatore professionista Marco SCHENARDI, che, peraltro ha sottoscritto il ricorso, iscritto nei ruoli del STF, ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla S.S.D. SPORTING TERNI S.R.L. partecipante al campionato Nazionale Dilettanti 2011/2012 di pagargli le quattro rate di € 1500 cadauna scadute il 29 febbraio, 31 marzo, 30 aprile e 31 maggio 2012 per un totale di € 6000 a saldo del premio di tesseramento di € 14000. Terminata la stagione sportiva 2011/2012 il ricorrente veniva confermato nell'incarico di responsabile tecnico della Prima squadra e conseguentemente il 24 agosto 2012 sottoscriveva nuovo accordo economico con la compagine ternana, relativo alla stagione sportiva 2012/2013 con pattuizione di un compenso annuo pari ad € 14100 regolarmente depositato presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti. Detto accordo, decorrente dal 01/08/2012 fino al 30/06/2013 prevedeva la corresponsione del suddetto compenso in 10 rate mensili, quattro da € 900 da settembre a dicembre 2012, cinque da € 1500 da gennaio a maggio 2013 e una da € 3000 nel mese di giugno 2013. Ad oggi il ricorrente ha percepito solo i primi cinque ratei per una somma di € 5100 a fronte dei 14100 stabiliti nel contratto. Pertanto l'allenatore Sig. Marco SCHENARDI chiede a questo Collegio di obbligare la S.S.D. SPORTING TERNI S.R.L. a pagargli € 6000 per la stagione sportiva 2011/2012 e € 9000 per la stagione 2012/2013 oltre gli interessi di mora e svalutazione monetaria. Il giorno 7 ottobre 2013, invitata da questo Collegio Arbitrale con raccomandata A/R, la società S.S.D. SPORTING TERNI S.R.L. nulla ha ritenuto di controdedurre. Da un esame delle carte prodotte dall'allenatore risulta che il ricorso è meritevole di accoglimento.

#### PQM

Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall'allenatore professionista Marco SCHENARDI e fa obbligo alla SSD SPORTING TERNI srl di pagargli la somma di € 6000 per la stagione 2011/2012 e € 9000 per la stagione 2012/2013, oltre Euro 200 per interessi legali equitativamente calcolati per un totale di Euro 15200.

L'importo complessivo liquidato andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo al tasso legale.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera e' inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell' art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA:all. Paolo DI LENA / ASD TERMOLI CALCIO 1920

( 189/23 )

ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Sergio FINCATTI

L'allenatore dilettante Paolo DI LENA, in data 28 giugno u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per l'ASD TERMOLI CALCIO 1920 di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.  
Nello svolgimento della fase istruttoria, l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza, avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA:all. Sergio BRESCIA - USD 1913 SEREGNO CALCIO srl

( 190/23 )

ARBITRI:sigg. Sergio FINCATTI e Mario ROSSINI

L'allenatore professionista Sergio BRESCIA, in data 29 giugno u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per l'USD 1913 SEREGNO CALCIO srl di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società. Nello svolgimento della fase istruttoria, l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza, avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA: all. Luigi COLAGIORGIO / ASD A.TOMA MAGLIE

( 191/23 )

ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI

L'allenatore di Base Luigi Colagiorgio in data 29 giugno 2013 presenta ricorso a questo Collegio Arbitrale affinché gli venga riconosciuta da parte della società A.S.D. Toma Maglie, partecipante al campionato di Promozione Pugliese Gir.B, la somma di €.6.000,00 a pagamento della cifra pattuita nell'accordo economico stipulato con la medesima in data 16 ottobre 2012 e, come accertato da questo Collegio, regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale Puglia.

Chiede inoltre gli vengano riconosciuti, oltre al risanamento del danno causato dalla svalutazione monetaria, gli interessi di mora.

Comunica inoltre di essere stato esonerato in data 18 dicembre 2012.

Al ricorso vengono allegati:

- contratto economico stipulato con la A.S.D. Toma Maglie nel quale si conviene che la società, nell'assumere il tecnico Luigi Colagiorgio, quale allenatore responsabile della prima squadra per la stagione sportiva 2012-2013, si impegna a riconoscergli un premio di tesseramento complessivo di €. 6.000,00.

- copia della lettera di esonero

- ricevuta della raccomandata attestante l'invio del presente ricorso alla controparte

Con raccomandata datata 7 ottobre 2013 il Segretario del Collegio invita la società A.S.D. Toma Maglie a presentare le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Luigi Colagiorgio ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato altresì che la società A.S.D. Toma Maglie nulla ha ritenuto di controdedurre giudica il ricorso meritevole di accoglimento.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società A.S.D. Toma Maglie a corrispondere all'allenatore Luigi Colagiorgio la somma di €. 6.000,00 a saldo del premio di tesseramento e di €.135,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di €. 6.135,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Nulla infine è dovuto per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.